

CITTA' DI PINEROLO

SETTORE URBANISTICA

REGOLAMENTO EDILIZIO

Allegato 5

Norme per il Verde Urbano - NV

giugno 2005

Il Sindaco: Alberto Barbero
L'Assessore all'Urbanistica: Flavio Fantone

Ripartizione Urbanistica della Città di Pinerolo
Responsabile: Dott.Arch. Pietro De Vittorio

Arch. Ezio Bardini

Arch. Paolo Castelnovi

ALLEGATO 5

NORME PER IL VERDE (NV)

Capitolo I

Disposizioni generali

NV Art. 1 **Oggetto della Normativa per il Verde**

1. La presente Normativa detta disposizioni:
 - i, per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
 - ii, per la valorizzazione delle zone di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie; degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario quali esemplari arborei (singoli o in filari), gli specchi d'acqua, la vegetazione spontanea presente lungo i corsi d'acqua e le canalizzazioni, nonché delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.
 - iii, per massimizzare le connessioni tra spazi verdi, così da sostenere la circolazione delle specie e la produzione di biodiversità.
 - iv, per privilegiare l'inserimento di specie autoctone o naturalizzate e disincentivare l'impiego di specie esotiche o non adatte.

2. La normativa trova applicazione nelle aree a verde pubblico, a vario titolo nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale, ed in quelle a verde privato, con i limiti di cui ai successivi articoli.

3. Sono esclusi dalla presente normativa:
 - i, gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico.
 - ii, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno¹, purché soggetti a lavorazioni periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
 - iii, gli orti botanici, i vivai e simili.
 - iiii i tagli boschivi nelle aree soggette a vincolo idrogeologico per i quali si applica l'art.14 della L.R. 4 settembre 1979, n.57 e s.m. e i.

NV Art. 2 **Alberature salvaguardate**

1. Sono da salvaguardare, con le attenzioni e le prescrizioni di cui ai seguenti articoli:
 - i, le alberature aventi diametro del tronco² superiore a 30 cm, le piante con più tronchi

1 Coltivazioni come pioppeti, castagneti e noceti da legno, impianti misti o monospecifici per l'arboricoltura da legno [(es. ciliegio, frassino, tiglio, quercia (farnia, rovere), ontano, ecc.]. Anche qualora rientranti nella disciplina del Regolamento Comunitario CE 1257/'99, misure F ed H.

2 Porzione di un albero compresa fra il colletto e l'inserzione delle branche primarie.

- (policormiche) se almeno uno di essi presenta un diametro di 30 cm, rilevati a 1,30 m dal suolo.
- ii, gli alberi piantati in sostituzione di altri facenti parte di viali o alberate con diametro medio del tronco a 1,30 m dal suolo maggiore o uguale a 30 cm,
 - iii, le siepi naturali soprattutto in ambito extraurbano ed agricolo,
 - iv, gli alberi costituenti nel loro insieme parchi o giardini vincolati a vario titolo³.

NV Art. 3 Vigilanza

1. Il Corpo di Polizia Municipale è responsabile dell'applicazione e dell'osservanza del Regolamento nel territorio comunale, fatti salvi gli aspetti tecnico-operativi, per i quali l'Amministrazione provvede con altri Uffici.

NV Art. 4 Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione

1. Gli interventi colturali e di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, nonché le potature e gli abbattimenti di alberature sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nella presente normativa, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere dell'Ufficio competente per la manutenzione del Verde Pubblico.

2. L'Amministrazione Comunale può destinare, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, una superficie variabile all'evoluzione spontanea, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie e lo sfalcio dell'erba.

3. Il rinnovamento del patrimonio arboreo deve essere graduale e pianificato; salvo eventi turbativi biotici od abiotici di particolare e documentata gravità, non è ammessa la sostituzione di interi filari, contemporaneamente.

4. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico sono sempre ammesse le operazioni necessarie svolte sotto la direzione dei servizi competenti, quali:

- i, interventi di sistemazione o rimozione di alberi che possono creare pericolo per la pubblica incolumità,
- ii, lo sfalcio delle aree destinate a prato,
- iii, l'asporto di piante infestanti,
- iv, l'accensione di fuochi debitamente autorizzata a norma di legge,
- v, l'uso di mezzi agricoli o speciali e quant'altro necessario.

NV Art. 5 Abbattimenti in ambito privato

1. Gli abbattimenti di alberi sono ammessi solo nei casi di necessità.

2. L'abbattimento delle alberature salvaguardate, di cui all'articolo 2, e con l'esclusione di quanto specificato all'articolo 1 comma 3, anche qualora non più vegetanti o

³ Vd. realtà comprese nell'allegato 14.1. ed eventuali successivamente inserite a vario titolo negli elenchi.

insistenti su proprietà private, è soggetto a preventiva autorizzazione comunale ai sensi dell'art.15 della L.R. 57/1979 e s.m.i.

3. La domanda di abbattimento, indirizzata al Sindaco, deve essere corredata di:
 - i, documentazione fotografica e planimetrica,
 - ii, relazione con indicazione della specie botanica e dimensione (altezza totale, diametro chioma, diametro tronco a 1,30 m di altezza dal suolo) delle motivazioni che giustificano l'abbattimento e delle modalità di eventuale sostituzione.
 - iii, perizia tecnico-forestale effettuata da un tecnico abilitato in materia, al fine di meglio precisare i motivi per i quali richiede l'abbattimento e per individuare specie e posizione delle eventuali piante che si intendono collocare al posto di quelle da togliere (obbligatoria solo nel caso di alberi con tronchi di diametro di oltre 70 cm a 1,30 m da suolo, o di piante specificatamente tutelate come alberi di pregio (art.39).
 - iv, autorizzazione rilasciata dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, ove le piante da abbattere siano situate in zone individuate come "Beni Culturali" ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (su presentazione di apposita domanda accompagnata da fotografie e planimetrie).
 - v, autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione competente, ove le piante da abbattere siano situate in zone individuate come "Beni Paesaggistici" ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
 - vi, eventuali altre autorizzazioni, richieste da particolari situazioni, ai sensi di altre norme vigenti.

4. Ove del caso possono costituire congrue motivazioni per l'abbattimento delle piante tutelate dalla presente normativa⁴:
 - i, sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato;
 - ii, eliminazione di specie esotiche in interventi di rinaturalizzazione;
 - iii, eliminazione di specie estranee al contesto in interventi di ripristino storico;
 - iv, pianta sita a distanza troppo breve dal confine di proprietà o da edifici, ad esempio in caso di frazionamenti della proprietà successivi alla data d'impianto, e fatti salvi accordi fra privati;
 - v, diradamento al fine di togliere le piante aduggiate⁵ e/o soprannumerarie⁶;
 - vi, necessità non eliminabile di provvedere a scavi che lesionerebbero gravemente la pianta;
 - vii, necessità non eliminabile di provvedere a drastiche potature che rischierebbero di innescare fenomeni di degradazione del legno e/o di compromettere seriamente l'architettura della pianta;
 - viii, pericolo di schianto della pianta o di parte di essa;
 - ix, pianta morta o deperiente per malattie, attacchi parassitari, ferite o drastiche potature, ivi comprese quelle appartenenti al genere "*Platanus*" e rientranti nel principio di "sospetta malattia", di cui al D.M. del 17/04/'98 e inerente la *Lotta Obbligatoria contro il Cancro Colorato*;
 - x, realizzazione di passi carrai regolarmente autorizzati;
 - xi, diverso uso dello spazio di pertinenza del fondo dove insiste la pianta, con obbligo

4 Vedi articolo 4.

5 Si dice di pianta coperta ed ombreggiata da piante vicine, al punto da causarne il deperimento o la crescita molto irregolare

6 Si dice di piante presenti in un'area in numero eccessivo; accade spesso quando si mettono a dimora molti alberi giovani vicini tra loro: col tempo crescono e competono l'un l'altro per luce, acqua e nutrienti.

però di reimpianto;
xii, comprovate motivazioni sanitarie che evidenzino sui cittadini gravi danni diretti arrecati dalla pianta stessa (gravi fenomeni allergici, parassitosi, ecc.).

5. Entro 40 giorni dalla domanda, eventualmente anche a seguito di sopralluogo del responsabile Tecnico comunale, l'Amministrazione autorizza l'abbattimento (o lo nega, ove non ricorrano le circostanze contemplate dalla presente normativa), specificandone le modalità e le eventuali condizioni, ivi compresa la classificazione come "albero di pregio" della pianta in oggetto, pertanto soggetta alla disciplina illustrata al Capitolo V.

6. Gli abbattimenti non devono essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (mesi compresi fra aprile e settembre), salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, riscontrata direttamente o sulla base di specifica documentazione dagli uffici competenti (in tal caso sono ammessi interventi urgenti volti a ripristinare condizioni di sicurezza).

7. Il Comune può procedere, su segnalazione degli operatori di manutenzione o dei cittadini e tramite i suoi uffici, o tecnici all'uopo incaricati, alla valutazione dell'effettiva occorrenza di interventi urgenti di abbattimento volti a ripristinare condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità richiedendo se del caso anche l'intervento del privato proprietario.

8. In caso di abbattimento compiuto in assenza dell'autorizzazione o l'inottemperanza anche parziale alle prescrizioni comporta:

- i, l'applicazione conseguente delle sanzioni previste e l'automatico decadimento della relativa autorizzazione, ove rilasciata,
- ii, salvo casi particolari debitamente documentati, di pericolosità o per diverso utilizzo autorizzabile del sito, la sostituzione, a spese dell'autore dell'intervento, con esemplari arborei ben conformati, privi di ferite e sani, con diametro non inferiore ai 4 cm misurati a petto d'uomo, di specie comprese nelle tabelle riportate all'art.8,
- iii, l'indennizzo, in base alle metodologie di stima del valore ornamentale (vedi art. 56 e Suballegato 3), ove ne ricorrano gli estremi, in caso di parziale o totale inadempienza,

9. Qualora l'Ufficio comunale competente su richiesta dell'interessato verifichi che la sostituzione sia inopportuna nel luogo in cui è stato effettuato l'abbattimento a causa dell'elevata densità arborea, per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, per il cambiamento delle condizioni nel contesto urbano o per disposizioni fitosanitarie previste da apposite normative, i soggetti arborei in sostituzione sono messi a dimora in altre aree ritenute idonee dal Comune, comunque a spese del soggetto privato intestatario dell'abbattimento.

NV Art. 6 Capitozzatura⁷ di alberi

1. La capitozzatura degli alberi, in quanto drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie di diametro superiore a 20 cm fino in prossimità di questo e i tagli che interrompono la freccia apicale delle *Gymnospermae*⁸ (salvo nel caso di tassi, tuje, cipressi e

7 Energica asportazione di tutta o buona parte della chioma eseguita mediante grossi tagli effettuati sulle branche principali senza le accortezze note come quelle afferenti alla tecnica del taglio di ritorno. La capitozzatura infatti prevede l'asportazione dei grossi rami senza che venga lasciato alcun ramo alternativo a quello asportato, come invece prevede la tecnica del taglio di ritorno.

8 Sottoraggruppamento botanico caratterizzato da piante legnose, per lo più di alto fusto, con gli ovuli e i semi

simili usati per arte topiaria o siepi), sono considerati, agli effetti della presente normativa, degli abbattimenti.

2. La capitozzatura è sottoposta alla medesima procedura autorizzativa di cui all'art.5 ed è ammessa solo quando sia dimostrato esistano seri rischi di incolumità pubblica, e qualora non sia possibile operare con nessuna altra tecnica alternativa per evitare, in via temporanea, l'immediato abbattimento dell'albero.

NV Art. 7 Dendrochirurgia su alberature pubbliche e private se di particolare pregio

1. Sono consentiti interventi di dendrochirurgia; nei seguenti casi particolari sono da osservarsi le seguenti prescrizioni:

- i, Gli interventi sulle alberature pubbliche e gli interventi sugli alberi di pregio in ambito privato (art.39), devono essere eseguiti da personale specializzato, sotto la direzione di tecnici qualificati; tali interventi devono essere notificati con una relazione scritta e con immagini fotografiche ai competenti uffici del Servizio Comunale.
- ii, dove necessari, devono essere ottenute le necessarie autorizzazioni dei Beni Ambientali ed Enti Regionali.

2. Sono consentiti interventi di consolidamento degli alberi interi o di parti della chioma con puntelli, cavi d'acciaio, protesi metalliche (dendrochirurgia preventiva) purché tali trattamenti siano frequentemente controllati, verificando in particolare l'efficienza meccanica del legno in prossimità delle superfici di attrito con i corpi metallici.

NV Art. 8 Specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. La scelta delle specie per nuovi impianti deve rispettare i seguenti criteri, con riferimento alle "liste delle specie" seguenti:

a) gli interventi di rinaturalizzazione (rimboschimenti, siepi, ecc., con riferimento alle aree individuate in PRG come "cortina verde di filtro") devono mirare alla massima tutela dell'equilibrio dell'ecosistema,-per questo è ammesso l'impianto di alberi ed arbusti del solo gruppo "1", nelle sole forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; specie diverse possono essere usate solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento dell'ecosistema;

b) nelle zone agricole gli interventi–devono tendere al mantenimento e al ripristino del paesaggio tradizionale della zona-e alla difesa della biodiversità locale: per questo è ammesso l'impianto di alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2", nelle sole forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto, fino al 40% sul totale degli esemplari arborei previsti, delle essenze del gruppo "3", limitatamente all'interno delle aree-di pertinenza degli edifici;

nudi, cioè senza ovario e senza un vero frutto. I coni (strobili) sono unisessuali, cioè quelli maschili e quelli femminili sono tra loro separati. Annoverano circa settecento specie, di cui venti circa crescono in Italia. Esempi di specie appartenenti a questa categoria botanica sono: tassi e simili, ginkgo, conifere quali pini, abeti, cedri, douglasie, larici, araucarie, sequoie, cipressi, tuje, ecc.

c) centri abitati

Va data priorità alle specie autoctone⁹. per questo è ammesso l'impianto di alberi e arbusti dai gruppi "1", "2", fino al 40% sul totale degli esemplari arborei previsti, delle essenze del gruppo "3" (di cui i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10%) sul totale degli esemplari arborei previsti.

Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

d) parchi e giardini collinari (perimetrazione area Piano della Collina PP1)

Vista l'adeguatezza e la valenza estetica di alcune specie alloctone¹⁰, è ammesso l'impianto di alberi e arbusti dei gruppi "1", "2", e fino al 20% sul totale degli esemplari arborei previsti, delle essenze del gruppo "3" (di cui i sempreverdi fino a un massimo del 20% e le conifere fino a un massimo del 10%); tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

2. L'uso di specie del gruppo "4", che tendono ad ostacolare lo sviluppo della vegetazione autoctona, o a diffondere agenti fitopatogeni, è vietato in ambito pubblico, mentre nei nuovi impianti privati, pur sconsigliato, è ammesso entro il limite del 10% sul totale degli esemplari previsti.

3. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri, oltre ai parchi ed ai giardini in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata in quanto continuazione di una consolidata e non dannosa pratica storica di impianto di specie alloctone.

9 di organismo animale o vegetale originario della regione in cui si trova

10 di organismo animale o vegetale originario di una regione diversa da quella in cui si trova

LISTE DELLE SPECIE

Tabella 1. Gruppo 1 (alberi)

Nome latino	Nome comune
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero di monte
<i>Alnus glutinosa</i> L.Gaertn	Ontano nero
<i>Betula pendula</i> Roth.	Betulla pendula
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Biancospino distilo
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino Maggiore
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello
<i>Laburnum anagyroides</i> Med.	Maggiociondolo
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melo selvatico
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo
<i>Morus alba</i> L.	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i> L.	Gelso nero
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pino silvestre
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco

<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico
<i>Prunus padus</i> L.	Ciliegio a grappoli
<i>Pyrus pyraeaster</i> Borkh.	Pero selvatico
<i>Quercus petraea</i> (MattushkaLiebl.	Rovere
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia
<i>Salix alba</i> L.	Salice Bianco
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo dell' uccellatore
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Sorbo ciavardello
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano

Tabella 2. Gruppo 1 (arbusti)

Nome latino	Nome comune
<i>Amelanchier ovalis</i> Medikus	Pero corvino
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Bosso
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Brugo
<i>Clematis vitalba</i> L.	Vitalba
<i>Clematis viticella</i> L.	Viticella
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella
<i>Coronilla emerus</i> L.	Dondolino
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo
<i>Cotinus coggyria</i> Scop.	Scotano
<i>Cotoneaster integerrima</i> Medikus.	Cotognastro
<i>Cotoneaster nebrodensis</i> (Guss.) K. Koch	Cotognastro dei Nebrodi
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Biancospino distilo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino comune
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Ginestra dei carbonai

<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	Citiso
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Frangola
<i>Genista tinctoria</i> L.	Ginestra tintoria
<i>Hedera helix</i> L.	Edera
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso
<i>Humulus lupulus</i> L.	Luppolo
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavanda
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Caprifoglio
<i>Lonicera nigra</i> L.	Caprifoglio nero
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Lonicera dei boschi
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Madreselva pelosa
<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	Spina di Cristo
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planchon	Vite vergine

<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Fillirea
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Agazzino
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Alaterno
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spino cervino
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	Rododendro ferrugineo
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa canina
<i>Rubus caesius</i> L.	Rovo bluastro
<i>Rubus ulmifolium</i> Schott.	Rovo comune
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Pungitopo

<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice da ripa
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco nero
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Dulcamara
<i>Spartium junceum</i> L.	Ginestra odorosa
<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Mirtillo
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana
<i>Viburnum opulus</i> L.	Palla di neve

Tabella 3. Gruppo 2 (alberi)

Nome latino	Nome comune
<i>Acer opalus</i> Mill.	Acerò opalo
<i>Acer rubrum</i> L.	Acerò rosso
<i>Acer saccharinum</i> L.	Acerò saccharino
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Ippocastano
<i>Camellia japonica</i> L.	Camelia
<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro, spaccasassi
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Albero di giuda
<i>Cotinus coggygia</i> Scop.	Scotano
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Biancospino distilo
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Azeruolo
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso
<i>Diospyros kaki</i> L.	Caco
<i>Diospyros lotus</i> L.	Albero di Sant'Andrea
<i>Diospyros virginiana</i> L.	Diospiro americano
<i>Ficus carica</i> L.	Fico
<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Spino di Giuda
<i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Albero dei tulipani
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Melo
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo europeo
<i>Pinus nigra</i> Arnold	Pino nero
<i>Platanus ×acerifolia</i> (Ait.) Willd.	Platano orientale
<i>Populus canescens</i> Ait. Smith	Pioppo grigio
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh	Mirabolano
<i>Prunus cerasus</i> L.	Ciliegio visciolo
<i>Prunus domestica</i> L.	Prugno, susino
<i>Prunus persica</i> L.	Pesco

<i>Prunus serotina</i> Ehrh	Ciliegio tardivo
<i>Punica granatum</i> L.	Melograno
<i>Pyracantha coccinea</i> Roem.	Agazzino
<i>Pyrus comunis</i> L.	Pero
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini
<i>Sophora japonica</i> L.	Sofora
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo
<i>Tilia×europaea</i> L.	Tiglio europeo
<i>Tilia tomentosa</i> Moench.	Tiglio sericeo
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Olmo bianco
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vite comune

Gruppo 2 (arbusti)
Specie caducifoglie.

Gruppo 3 (alberi)
Tutti gli alberi, compresi quelli non elencati nei precedenti due gruppi, ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo “4”.

Gruppo 3 (arbusti)
Tutti gli arbusti, compresi quelli non elencati nei precedenti due gruppi, ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo “4”.

Tabella 4. Gruppo 4

Nome latino	Nome comune
<i>Acer negundo</i> L.	Acero americano
<i>Ailanthus altissima</i> Mill. Swingle	Ailanto
<i>Arundinaria japonica</i> Sieb.& Zucch.	Falso bambù
Famiglia delle <i>Agavaceae</i>	-
Famiglia delle <i>Musaceae</i>	-
Famiglia delle Palme	-
<i>Phyllostachys</i> spp.	-
<i>Platanus orientalis</i> L.	Platano orientale
<i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i> Duroi	Pioppo cipressino
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Acacia, robinia

Tabella 5 Grandezza degli alberi

Prima grandezza ¹¹	che possono superare i 20 metri di altezza
Seconda grandezza ¹²	che possono svilupparsi tra 10 e 20 metri
Terza grandezza ¹³	che possono svilupparsi fino a 10 metri

11 esempio: farnie, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc. Vedasi anche allegato esplicativo in calce al Regolamento

12 esempio: acero campestre, carpino bianco, ecc. Vedasi anche allegato esplicativo in calce al Regolamento

13 esempio: *Cercis siliquastrum*, *Prunus* spp. ecc. Vedasi anche allegato esplicativo in calce al Regolamento

NV Art. 9

Modalità di potatura¹⁴

1. La potatura degli alberi è consentita solo se necessaria a mantenere le alberature, se ne aiuta a regolare la massa (potatura di contenimento) e a prevenire rotture di rami a causa di difetti strutturali e meccanici, oltre che a correggere eventuali sbilanciamenti delle chiome (potatura in fase giovanile e potatura di riforma).
2. Ai sensi della presente normativa la potatura è definita *ordinaria* quando viene programmata con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature; è definita *straordinaria* nei casi in cui si manifestino situazioni non prevedibili, tali da creare scompensi strutturali alla pianta stessa, con conseguente pericolo di incolumità pubblica.
3. Vengono escluse da vincoli di potatura le piante in coltura e le siepi campestri nelle zone agricole, anche lungo le strade, o quelle coltivate in sintonia con il Regolamento Comunitario CE 1257/99, misure F ed H, eccezion fatta per le piante del genere "*Platanus*" e rientranti nel principio di "sospetta malattia", di cui al D.M. del 17/04/98 inerente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato. In particolare il taglio della vegetazione lungo le strade viene disciplinato al successivo articolo 10
4. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, presenza di patologie gravi, branche già secche) le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro mai superiore a 15 cm, e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo¹⁵ di ordine superiore su quella inferiore, ossia ai nodi o alle biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".
5. È vietato, in ogni intervento:
 - i, asportare più di cinque cerchie di rami vivi;
 - ii, liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell'albero, salvo che in *Pinus sylvestris* L. e

14 Complesso di operazioni intese a regolare in modo naturale il vegetare e fruttificare delle piante legnose al fine di ottenere da queste la massima funzionalità. Ai fini delle comunicazioni con l'amministrazione valgono le seguenti definizioni:

Potatura di rilievo: che modifica in modo evidente la chioma degli alberi e la forma scheletrica della pianta.

Potatura di trapianto: Non è consigliabile effettuarla, in quanto le piante da mettere a dimora dovrebbero già essere provviste di un apparato radicale preparato in vivaio a seguito di ripetuti trapianti. Solo per esempio che si attua nel caso di trapianti, in caso di trasferimento di alberi già a dimora da un'area all'altra di un parco, per questioni di necessità, pur di evitarne l'abbattimento, dovranno essere adottati accorgimenti cesori in tal senso.

Potatura di allevamento: negli anni immediatamente successivi all'attecchimento assecondando il portamento naturale della pianta.

Potatura di contenimento: per adattare la pianta alle caratteristiche dell'ambiente urbano.

Potatura di risanamento. per risanare gli alberi che presentano branche deperite o fusti compromessi da attacchi parassitari sul legno (ad esempio la carie), dagli insetti e dai microrganismi fungini; comprende operazioni di carattere chirurgico.

Potatura di ringiovanimento: praticata sui fruttiferi, in particolare anche sulla rosa e gli arbusti da fiore. La pianta non potendo più produrre fiori o frutti, se viene irrigata e concimata adeguatamente, genera germogli che danno origine a gemme dormienti esclusivamente vegetative (a legno). Negli alberi in età avanzata, è necessario effettuare, insieme agli interventi chirurgici, adeguate operazioni di fertilizzazione ed aerazione del terreno.

Potatura di riforma: modifica della struttura scheletrica delle piante per conferire loro una forma più razionale.

15 Asse vegetativo completamente lignificato e provvisto di gemme.

Pinus pinea L.

6. La spalcatura¹⁶ delle *Gymnospermae*¹⁰ viene eseguita preferibilmente durante il riposo vegetativo o in estate al termine della crescita dei germogli; gli interventi quindi dovranno essere preferibilmente effettuati:

- i, per le specie decidue nel periodo autunno-vernino (indicativamente 1° novembre-15 marzo);
- ii, per le specie sempreverdi nei periodi di rallentamento o interruzione dell'attività vegetativa (indicativamente 15 dicembre-15 febbraio, 1° luglio-31 agosto).

NV Art. 10 Controllo della vegetazione presso le strade

1. I proprietari di alberature, piante od arbusti debbono evitare che gli stessi coprano i segnali stradali, o ne rendano comunque difficile la visione, o che invadano i marciapiedi, o ancora che ostacolino od interferiscano con il regolare traffico veicolare; gli interventi necessari sono classificati di pubblica utilità.

2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non devono elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale, e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

3. Le siepi lungo le strade dovranno essere mantenute in ogni caso alle altezze regolamentari di cui all'art. 52 del Regolamento Edilizio o ad altezze inferiori eventualmente prescritte da Strumenti Urbanistici a tutela delle visuali panoramiche.

4. In caso di trascuranza da parte del proprietario o di chi per esso, od anche di sua inadempienza, nel termine prescritto dal Comune, il Sindaco può fare compiere dette operazioni, rivalendosi sul proprietario stesso.

NV Art. 11 Danneggiamenti nell'ambito delle alberature pubbliche

1. I danneggiamenti che compromettono direttamente la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti, per cui si applica l'art. 5 c.8. Anche nel caso non compromettano la vita stessa della pianta, per essi è previsto un risarcimento, per la quantificazione del quale si rinvia al successivo articolo 56 e Suballegato 3.

2. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge, con particolare riferimento agli artt. 635¹⁷ (danneggiamento) e 734¹⁸ (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del Codice

¹⁶ Taglio dei "giri" di rami inferiori della chioma.

¹⁷ Cita l'art. 635 del C.P.: Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: [...] 4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.

Penale.

NV Art. 12 Trattamenti antiparassitari

1. È vietato l'utilizzo dei presidi fitosanitari appartenenti alle classi di rischio T+, T e Xn¹⁹ (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (L.R. n° 76 del 28/12/1989)²⁰.

2. Nel caso in cui si verificassero attacchi parassitari provocati da funghi e/o insetti, e qualora fosse necessario intervenire con l'utilizzo di presidi fitosanitari, oltre le regole dettate dalle norme igienico-sanitarie, bisogna rispettare l'art. 17 della L.R. 03/08/'98²¹, n° 20, (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte), la quale detta principi per la tutela delle api da sostanze tossiche.

3. In particolare, al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante i periodi di fioritura, dalla chiusura dei petali alla caduta degli stessi.

18 Cita l'art. 734 del C.P.: Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni.

19 Vedi D.Lgs. 17 marzo 1995, numero 194, in attuazione della Direttiva 91/414 CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

20 Cita la L.R. n° 76 del 28/12/1989: Art. 1.: Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti è vietato l'uso dei fitofarmaci appartenenti alla 1a e 2a classe di tossicità, ai sensi della legge n. 1255/68.

Art. 2.: Al divieto di cui all'art. 1 della presente legge è consentito derogare solo in presenza di gravi fitopatie e di infestazioni nocive, accertate dal Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione Piemonte, la cui eliminazione sia possibile unicamente mediante l'impiego di fitofarmaci delle classi vietate.

2. Il Sindaco, sulla scorta delle analisi predisposte dal Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione Piemonte e delle indicazioni in esse contenute, nonché sulla base delle prescrizioni dettate dal Servizio di Igiene Pubblica della Unità Socio Sanitaria Locale interessata, dispone le modalità e i limiti temporali della deroga di cui al precedente comma.

3. In caso di emergenza indifferibile, decorsi 5 giorni dalla data di presentazione della richiesta di deroga, senza che il Sindaco si sia pronunciato, la deroga si intende concessa.

Art. 3.: Le violazioni a quanto disposto dall'art. 1 della presente legge sono punite con sanzioni amministrative da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 6 milioni.

21 Cita l'art 17 della L.R. 3 agosto 1998 n 20: Tutela delle api da sostanze tossiche

Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraforali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente.

NV Art. 13 **Difesa fitosanitaria**

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'art. 500²² del Codice Penale (diffusione di malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. In particolare è obbligatoria la lotta antiparassitaria contro:
 - i, Processionaria del Pino (D.M. 17/04/1998)ⁱ,
 - ii, Cancro colorato del Platano (D.M. 17/04/1998ⁱⁱ e Circolare applicativaⁱⁱⁱ),
 - iii, Colpo di fuoco batterico (D.M. 27/03/1996^{iv}).

NV Art.14 **Distanze di impianto**

1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 (distanze degli alberi) e seguenti, e del Nuovo Codice della Strada e s.m.i delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei Fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato si devono rispettare per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni ecc.

Tabella 6. Distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei²³.

	Specie di 1° grandezza	Specie di 2° grandezza	Specie qualsiasi con chioma di forma piramidale stretta o colonnare²⁴
Dal fusto al fronte dei fabbricati	8,00 m	6,00 m	4,00 m
Dal fusto al margine esterno del marciapiede	1,00 m	0,75 m	0,75 m

2. In ogni caso all'atto di impianto si deve tener conto, prevedendo gli accrescimenti a venire, che la chioma non dovrà interferire con reti elettriche aeree, corpi illuminanti e segnaletica stradale, né limitare eccessivamente la luminosità all'interno degli edifici circostanti; perciò è prescritto, in caso di impianti obbligatoriamente ravvicinati a manufatti preesistenti, l'impianto di specie dalla chioma lunga e stretta.
3. A specificazione ed integrazione di quanto indicato dal Regolamento di Polizia Rurale, per gli alberi di alto fusto si dovranno osservare, inoltre, le seguenti distanze nel caso di arboricoltura produttiva o situazioni assimilate:

²² Cita l'art 500 del C.P.: Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da 103,29 € a 2.065,83 €.

²³ Le distanze indicate nel prospetto si applicano per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento; in caso contrario, si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile.

²⁴ Hanno chioma colonnare, ad esempio, i pioppi cipressini, i carpini piramidali e le querce fastigate.

- i, 15 m dal confine del vicino, anche se diviso da bealere, rogge, canali, strade;
- ii, 6 m dal ciglio di strade provinciali, comunali, interpoderali, fermo sempre restando la distanza di 15 m dal confinante esistente oltre la strada (vedi anche art.20);
- iii, 4 m dai corsi d'acqua con apertura alveo superiore a 4 m, fermo sempre restando la distanza di 15 m dal confinante esistente oltre il corso d'acqua stesso;
- iv, 3 m dal confine di proprietà nei terreni censiti a catasto come bosco, bosco ceduo o castagneto da frutto–prima del 31/12/1990, o nei terreni golenali, o nell'ambito della distanza di 150 metri da torrenti fiumi o corsi d'acqua individuati dall'art.142 lett. c. del D.Lgs.22 gennaio 2004 n.42;
- v, 3 m dal confine del vicino per alberi ornamentali o da giardino (compresi vivai di piante fino al 3° anno di vita incluso), fatto salvo quanto disposto in tabella 6.

4. Per pubblico interesse, per comprovati motivi e con il supporto di garanzie fornite da tecnici specialistici, il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga ai minimi previsti al presente articolo, oltre che a quelli contemplati agli articoli 892 (distanze per gli alberi) e seguenti (artt. 893-899) del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

NV Art. 15 Messa a dimora dei soggetti arborei nell'ambito del verde pubblico

1. Prima di collocare a dimora gli alberi, deve essere verificata la eventuale presenza di fattori limitanti nel suolo, quali: materiali inerti (macerie), ridotta quantità di sostanza organica, scarsa profondità, grande compattazione e quindi impermeabilità degli orizzonti superficiali o, viceversa, elevata ricchezza in scheletro²⁵ e quindi eccessiva capacità drenante, interventi di miglioramento del suolo prima dell'impianto saranno in questi casi indispensabili e, precisamente:

- a) per terreni troppo pesanti (limoso-argillosi) somministrazione di ammendanti²⁶ organici per renderli più sciolti, predisponendo drenaggi sul fondo delle buche di impianto e grigliati in ferro o cemento, che permettano all'acqua piovana o di irrigazione di penetrare nel suolo, per evitare il costipamento²⁷ al piede del fusto;
- b) nei terreni ricchi di scheletro, eliminazione locale degli inerti reintegrando con buon terreno agrario.

2. Le buche d'impianto si dovranno predisporre in quadrato, con dimensioni almeno due volte più ampie rispetto a quelle della zolla o degli apparati radicali degli esemplari da collocare, almeno rispettando la seguente tabella e tenendo conto che la scelta delle specie deve tener conto della profondità di terreno a disposizione, soprattutto ove si riscontri la presenza di roccia o manufatti di calcestruzzo.

25 Porzione del terreno costituita da particelle aventi diametro maggiore di 2 mm (pietre e ciottoli >10 mm; ghiaia fra 5 e 10 mm; ghiaino fra 2 e 5 mm); sono quindi escluse le particelle definite "terra fina"(sabbia grossa, sabbia fina, limo e sostanze argilliformi).

26 Sostanze o materiali, di sintesi o naturali, in grado di apportare delle modifiche migliorative alla struttura e allo stato di aggregazione delle particelle costituenti il terreno.

27 Ammassamento, addensamento di materiali che determinano su un terreno condizioni difficoltose per l'esplorazione radicale.

Tabella 7. Dimensioni per buche d'impianto di forma quadrata

	Lato (m)	Profondità (m)
Soggetti arborei di prima grandezza ²⁸	1,50	1,00-1,30
Soggetti arborei di seconda grandezza	1,50	0,80-1,00
Soggetti arborei di terza grandezza	1,00	0,80

3. Il materiale vivaistico deve essere fornito dal produttore:
- i, con apparato radicale zollato con diametro della zolla è pari ad almeno tre volte la circonferenza del fusto a un metro dal colletto²⁹.
 - ii, con conformazione regolare tipica della specie di appartenenza, un giusto rapporto diametro/altezza e non il portamento³⁰ tipico delle piante troppo alte e "filate";
 - iii, indenni da ferite, lacerazioni corticali, malattie o altri danneggiamenti,
 - iv, sottoposto presso il vivaio fornitore ad una corretta potatura di formazione.
4. Nell'impianto, all'intorno del colletto si deve mantenere una superficie permeabile (sterrata, o con mattonelle autobloccanti forate e porose o con appositi grigliati) di dimensioni non inferiori a quelle segnalate nella seguente tabella 8.

Tabella 8. Aree di rispetto per classi di grandezza nei nuovi impianti.

Categoria di grandezza ³¹	Superficie di rispetto con area permeabile e drenante
Soggetti arborei di prima grandezza	16 m ²
Soggetti arborei di seconda grandezza	8 m ²
Soggetti arborei di terza grandezza	4 m ²

5. La concimazione da somministrare all'atto del trapianto deve essere praticata facendo ricorso a fertilizzanti organici (qualche decina di chili di letame maturo o altra sostanza assimilata per albero) e minerali, usando ad esempio un ternario³² a ridotto titolo di azoto in ragione di 40-50 g/m²; Prima della messa a dimora si deve disporre sul fondo della buca il letame maturo ricoperto da uno strato di terra per evitare il contatto diretto con le radici; il concime minerale può invece essere efficacemente miscelato al terreno di riempimento.
6. La colmatura della buca deve essere completata curando che il colletto delle

28 vedi tabella 5 e allegato esplicativo

29 parte basale del fusto in prossimità dell'inserzione con il terreno.

30 aspetto assunto dalla pianta nel suo naturale modo di vegetare.

Si distinguono, relativamente alla disposizione ed all'inserzione dei rami o delle branche primarie rispetto al fusto: portamento colonnare quando viene sotteso un angolo acuto (30° circa); portamento fastigiato quando l'angolo in questione, pur rimanendo sempre acuto, si aggira intorno ai 45° circa; portamento espanso quando invece è prossimo o superiore a 75°.

Relativamente invece alla direzione prevalente di sviluppo del fusto si definiscono: portamento eretto quando il fusto si sviluppa in direzione perpendicolare o quasi dal terreno; portamento prostrato o strisciante quando il fusto si sviluppa parallelamente o quasi dal terreno e a poca distanza da esso.

Relativamente al modo di espandersi della chioma, portamento globoso quando quest'ultima assume una forma sferica o quasi; portamento pendulo quando la ramificazione si presenta eretta nel tratto prossimo al fusto principale e, dopo una incurvamento accentuato, ricade verso il basso.

31 Vedi tabella 5 e allegato esplicativo.

32 Dicesi di concime complesso, solitamente di origine chimica, in grado di apportare al terreno i tre elementi principali della fertilità ossia N=azoto, P=fosforo, K=potassio.

piante, a terreno assestato, risulti a perfetto livello del suolo, evitando ogni infossamento o rincalzatura e con una bagnatura localizzata somministrando, in funzione delle dimensioni, 50-100 litri di acqua per buca.

7. Il periodo d'impianto ammesso è tra l'autunno e l'inizio della primavera, escludendo gli intervalli di piogge prolungate e di gelo e con preferenza per la fase da fine ottobre a dicembre.

NV Art. 16 Protezione delle piante al piede

1. Per evitare lesioni corticali delle piante a causa di urti accidentali che potrebbero facilitare l'ingresso di funghi cariogeni, gli operatori del verde urbano devono provvedere in alternativa, in funzione della destinazione d'uso delle aree circostanti e comunque usando ogni precauzione per evitare di lesionare le radici:

i, in prossimità di parcheggi o aree per viabilità ed in aree soggette a calpestio in genere, al posizionamento intorno al fusto e a debita distanza (100-150 cm) di cordoli di protezione in pietra o cemento sporgenti dal piano circostante almeno 20 cm, oppure in pietra sporgenti almeno 15 cm nel caso di delimitazione diretta di parcheggi a pettine;

ii, in aree verdi prossime alla viabilità, potenzialmente accessibili da automezzi, alla predisposizione di appositi paracolpi metallici o gabbie di protezione, alti fino a 1,50 m al fine di evitare che il terreno circostante vada soggetto a costipazioni, rimanendo ben aerato, e che il fusto della pianta venga colpito dai veicoli;

iii, nelle aree verdi ad interventi di copertura del suolo circostante con specie tappezzanti o sostanze organiche pacciamanti, costituite da chips di legno o di corteccia di resinose, o materiali simili che riducono l'evaporazione dell'acqua dal terreno e bloccano o limitano lo sviluppo delle infestanti.

iv, all'interno delle pavimentazioni in aree o spazi pedonali, nel caso di cordolature a raso, con l'uso di griglie in fusione di ghisa

2. Le radici che venissero seriamente ferite o spezzate, devono essere recise nettamente subito a monte dei tessuti danneggiati, trattando poi la superficie di taglio con fungicidi a lunga persistenza, quali ossicloruri di rame, rifinendo poi l'opera con l'applicazione di appositi mastici cicatrizzanti medicati.

NV Art. 17 Applicazione di sostegni e tutori

1. Per i primi due-tre anni dalla messa a dimora, è obbligatorio rendere solidale la pianta al suolo ricorrendo alla messa in opera di appositi sostegni, detti pali tutori, con le seguenti caratteristiche:

i, il sistema di tutoraggio, rispetto all'asse del fusto, può essere disposto a palo singolo inclinato o diritto, a forma di gabbia intorno al soggetto da sostenere, in funzione delle dimensioni dello stesso e dello spazio a disposizione;

ii, la dimensione deve essere proporzionata a quella della pianta da sostenere, normalmente i pali non devono avere un diametro inferiore a 5 cm e vanno infissi nel suolo per almeno

- 50 cm;
- iii, si deve utilizzare legno forte scortecciato, resistente al degrado generato dalle componenti climatiche e dagli attacchi fungini;
 - iv, la legatura deve essere regolabile con l'accrescimento in diametro del fusto e deve lasciare un minimo spazio di movimento per l'albero, i legacci devono essere in materiale cedevole, e mai con fili metallici, o comunque in estensibili.

3. I pali tutori dei trapianti allestiti con pane di terra, se inseriti in buca, non devono in alcun caso penetrare la zolla, mentre, per i soggetti trattati a radice nuda, il palo o i pali tutori si possono collocare in prossimità del fusto, curando di non danneggiare con l'infissione le radici stesse.

NV Art. 18 Quinte vegetali di abbattimento rumore e di protezione

1. Nelle aree di nuovo impianto e, laddove vi sia la possibilità per spazio e disponibilità di aree libere, nelle altre aree, per l'abbattimento del rumore dovranno essere utilizzate quinte vegetali, eventualmente integrate con trincee o rilevati piantumati.
2. Al fine favorire l'utilizzo del verde come barriera antirumore e di ottenerne il miglior rendimento, per la parte vegetazionale devono essere osservate le seguenti attenzioni:
 - i, utilizzo di specie di alberature e arbusti per siepi e di posizionamenti aventi funzioni fonoassorbenti (barriere e siepi di latifoglie e di latifoglie miste a conifere, a struttura chiusa, ortogonali alla direzione di diffusione del rumore)
 - ii, sestii d'impianto con uno sviluppo a moduli di 12,00×4,00 m, distanze tra le file di 1,00 m e distanze sulle file di 1,50 m; tali moduli sono costituiti da arbusti di altezza pari a 60-80 cm in zolla o in contenitore, e da piantine forestali di altezza 1,25-1,50 m in fitocella³³.
3. Nel caso di fasce di rispetto alberate per attività produttive in zona impropria e per attività agricole dovranno essere rispettati i seguenti parametri:
 - i. profondità della fascia alberata di almeno 10 m
 - ii. alternarsi di esemplari arborei con ramificazioni decorrenti dal basso (a cespuglio o "vestite") con esemplari classicamente impostati "ad alberello".
 - iii. presenza della componente arbustiva per infittire il sottochioma.

NV Art. 19 Impianti nelle aree adibite a parcheggio

1. Al fine di ottimizzare il ruolo da svolgere per gli aspetti sia funzionali che estetici, le alberature da utilizzare per i parcheggi devono essere caratterizzati da:
 - i, chioma folta e ombrosa;
 - ii, fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno rigido;
 - iii, buona reattività alla potatura;
 - iv, assenza di frutti voluminosi, pesanti o puzzolenti (è da evitare quindi per esempio *Juglans spp.* (Noce), *Aesculus spp.* (Ippocastano) ed esemplari femminili di *Ginkgo biloba*);
 - v, assenza di frutti eduli³⁴ che attirino stagionalmente gli uccelli, (tipici ad esempio del bagolaro e del ciliegio, con conseguenti fastidiose deiezioni);

33 Piccolo contenitore di cartone o di torba pressata con semi in germinazione o plantule, idoneo ad essere posto direttamente a dimora nel terreno.

34 Si dice di prodotti naturali, quali funghi, bacche e simili, idonei all'alimentazione umana o animale in genere.

- vi, assenza apparato radicale ad azione dirompente qualora il sottochioma venga interessato da una pavimentazione cementizia o bituminosa, (sono da evitare quindi il pino domestico (*Pinus pinea* L.), il bagolaro (*Celtis australis* L.), pioppo cipressino (*Populus nigra* L. “Italica”);
- vii scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate), (è da evitare quindi il tiglio (genere *Tilia spp.*).

NV Art. 20 Aree di pertinenza delle alberature

1. Nel rispetto delle norme del Codice della strada, affinché le alberature stradali non disturbino il traffico veicolare:

- i, le chiome devono lasciare liberi almeno 5,00 m dal piano strada;
- ii, il tronco deve risultare ad una distanza minima dal cordolo della carreggiata di 0,75 m;
- iii, le alberate agli incroci stradali dovranno essere poste in modo da consentire di avere un ampio campo visivo laterale e buona visibilità dei cartelli e delle indicazioni stradali.

2. Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature già esistenti, relativamente all'apparato sia aereo, sia radicale, si definiscono le “Aree di pertinenza delle alberature”; in particolare:

- i, Per nuove opere, quali cabine elettriche, chioschi, monumenti e ogni altro manufatto edilizio in genere da erigersi in parchi, giardini, parcheggi, ecc. devono essere inderogabilmente rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco (al livello del colletto) delle alberature esistenti.

Tabella 9. Distanze minime dei manufatti edilizi dalla base del tronco

Diametro pianta	Distanze minime dalla base del tronco al livello del colletto
fino a 20 cm	2 m
da 21 a 40 cm	2,5 m
da 41 a 60 cm	3 m
oltre i 60 cm	4 m

- ii, nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc. in deroga ai minimi di cui sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dalla base del tronco (al livello del colletto) di 1 m, assicurando però un'aiuola³⁵ di superficie non impermeabilizzata minima la cui estensione, indipendentemente da quanto disposto all'art. 15, dovrà essere concordata con l'Ufficio competente per il verde pubblico.

3. In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, l'Ufficio comunale competente per il Verde pubblico può autorizzare in alternativa o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni

³⁵ Si intende l'area di rispetto intorno al tronco delle specie arboree, da considerarsi non pavimentata, bensì in piena terra, protetta eventualmente da apposite griglie o simili.

elemento e, in particolare tramite una perizia di un tecnico abilitato³⁶, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

³⁶ Dottore forestale, dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto nei relativi Albi professionali.

- L'Ufficio comunale competente per la manutenzione del Verde Pubblico ne ravvisi la necessità.
- ii, nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni, quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti, evitando tagli e danneggiamenti; gli eventuali tagli che si rendesse necessario effettuare saranno eseguiti in modo netto, disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici prescritti dal dall'Ufficio comunale competente per la manutenzione del Verde Pubblico.
 - iii, per gli interventi che vengono eseguiti in vicinanza di platani (*Platanus spp.*) deve essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico dell'Ufficio comunale competente per la manutenzione del Verde Pubblico che fornisce specifiche prescrizioni, in sintonia con le disposizioni di lotta vigenti a livello nazionale.
 - iv, gli scavi relativi alla posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali; le radici più grosse devono essere sottopassate con le tubazioni senza provocare ferite e protette contro il disseccamento con juta.
 - v, gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana; se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi devono essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi, o comunque le radici devono essere protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso mantenute umide; nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici devono essere coperte con materiale isolante.
 - vi, i lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
2. Tutte le disposizioni previste al precedente comma devono essere osservate nel caso di semina o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

NV Art. 23 Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere protetti con una recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale; nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, intorno al tronco deve essere legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm e, in caso di necessità, deve essere protetta anche la chioma dell'albero, qualora le dimensioni del soggetto e l'opportunità lo rendano conveniente e possibile.
2. È vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile, cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune. Tale divieto deve estendersi alle alberature private quando tali operazioni comportino il danneggiamento delle piante.

NV Art. 24 Deposito di materiali su aree pubbliche

1. È vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi anche temporanei di materiale di qualsiasi tipo.

L'Ufficio comunale competente per la manutenzione del Verde Pubblico su richiesta della Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo e per casi legati a fattori logistici o di sicurezza imprescindibili, può eccezionalmente autorizzare in modo motivato il deposito temporaneo, stabilendo le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso.

2. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato:
 - i, effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante salvo parziali interramenti_(massimo di 15 cm.) con materiale altamente drenante,
 - ii, l'asporto di terriccio,
 - iii, gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

NV Art. 25 Transito di mezzi

1. Sull'area radicale è buona norma evitare:
 - i, il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata, o nel caso di accessi di cantiere sia coperta con piastre di metallo.
 - ii, il costipamento e la vibratura³⁸.
2. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche; al termine dei lavori nell'area devono essere ripristinate le condizioni originarie.
3. Qualora venga riscontrato, entro un anno dalla fine dei lavori del cantiere, che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo abbia determinato danneggiamenti del soggetto arboreo o arbustivo in analogia all'art.11, sono applicate le sanzioni previste per il medesimo articolo.

NV Art. 26 Modificazione della falda

1. In caso necessiti l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, deve essere preventivamente valutata, con l'accordo dell'Ufficio comunale competente per il verde pubblico ogni possibile conseguenza sulle alberature, e devono essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

38 Compressione forte, con effetto battente-vibrante, praticata con rulli compressori o piccole macchine a compressione per asfaltature in zone di marciapiede.

Capitolo III

Norme per il verde negli interventi edilizi

NV Art. 27 Sistemazione a verde

1. In tutti gli interventi edilizi dettagliati al successivo 2° comma e purché interessanti un intero edificio od una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di pertinenza esclusiva, si deve prevedere la sistemazione a verde, secondo le percentuali di verde in piena terra previste dal P.R.G.C., dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale, produttivo o per servizi.

2. A specificazione ed integrazione di quanto prescritto dalla presente normativa e dal P.R.G.C.³⁹, l'assenso ad una D.I.A. o il permesso di costruire relativi ai seguenti interventi:

- i, nuove costruzioni od ampliamenti di quelle esistenti,
- ii, interventi di ristrutturazione edilizia di tipo superiore ad "A"⁴⁰, purché interessanti un intero edificio od una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di pertinenza esclusiva di almeno 1000 mq,
- iii, interventi su aree esterne di verde in piena terra conteggiate negli standard o parametri di Piano Regolatore,

sono concessi con contestuale approvazione di un progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde, presentato nei modi di cui all'art. 29 e segg. della presente normativa, indicante, fra l'altro la precisazione quantitativa delle essenze vegetali di prevista utilizzazione, identificate con il nome botanico, in modo da poterne verificare la conformità rispetto agli elenchi di seguito forniti.

3. La procedura di cui al comma 2 vale in caso le aree scoperte non siano già precedentemente caratterizzate dalla presenza di verde strutturato; in caso di presenza di verde strutturato il soggetto richiedente deve allegare agli elaborati progettuali riferiti agli edifici adeguata documentazione fotografica, elaborato grafico e relazione descrittiva, che attestino la consistenza sufficiente a rispondere agli standards di P.R.G.C. e l'idoneo assetto del verde già esistente.

NV Art. 28 Interventi edilizi sull'esistente

1. Nel caso di interventi edilizi sull'esistente non ricompresi fra quelli indicati nell'articolo precedente, deve comunque essere presentata allegata alla dichiarazione di fine lavori una certificazione che attesti di modifiche alle aree verdi e l'assenza di danneggiamenti,

39 Approvato con D.G.R. n. 6-24303 del 06.04.1998. Che recita, all'art. 17: "Condizioni per il rilascio della concessione edilizia [...] Alla domanda di concessione devono essere allegati i seguenti elaborati: [...] 3) Progetto della costruzione con piante di tutti i piani, prospetti e sezioni in scala 1:100 con allegato: [...] b) planimetria generale in scala 1:200 con progetto delle sistemazioni esterne comprendente l'indicazione dei materiali, la sistemazione del verde, con la precisazione delle essenze da piantumare (un albero di alto fusto ogni 100 mq. e un arbusto ogni 75 mq. - minimo).

40 In base alla relativa definizione di cui alla L.R. 56/77.

assimilabili all'art.11, al verde esistente.

2. Nel caso siano previsti lavori di scavo in prossimità di alberature pubbliche, alla tale documentazione richiesta si deve aggiungere quella prevista all'art.22 della presente normativa.

NV Art. 29 Documentazione progettuale

1. Il progetto di sistemazione del verde di cui all'art.27 deve essere:
 - i, firmato da un tecnico abilitato, nel caso in cui la superficie dello spazio a verde sia compresa tra 500 e 3.000 mq.
 - ii, nel caso in cui la superficie dello spazio a verde sia pari o superiore a 3.000 mq, ovvero nei parchi e giardini privati individuati e vincolati a qualsiasi titolo dagli strumenti urbanistici, ovvero nel caso che si propongano interventi che devono per legge essere effettuati da un tecnico abilitato esperto in materia agro-forestale, il progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde deve essere necessariamente firmato da tecnici forestali o agronomi laureati esperti in materia, iscritti nel relativo Albo professionale.
2. Costituiscono parte integrante del progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde una planimetria in scala adeguata dello stato di fatto preesistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme o successivamente autorizzato, e una dell'intervento programmato, una documentazione fotografica (non a sviluppo istantaneo) e una relazione contenente i dati necessari a definire:
 - i, le caratteristiche micro-climatiche e pedologiche⁴¹;
 - ii, tutti gli alberi esistenti, opportunamente dimensionati e ubicati in planimetria, e quelli da abbattere, trapiantare, potare o da mettere a dimora;
 - iii, le specie e le varietà botaniche da impiegare;
 - iv, le dimensione e la tipologia del materiale vivaistico e tipologia del tutore;
 - v, gli scavi ed i riporti di terra previsti;
 - vi, il periodo in cui si effettuerà l'impianto.
3. Qualora la realizzazione o la manutenzione straordinaria dello spazio verde sia autonoma da altri interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia, l'esame della documentazione progettuale, e quindi l'autorizzazione o il diniego all'intervento sono rilasciati direttamente dall'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. n.57/1979 e s.m.i.

NV Art. 30 Difformità esecutiva

1. Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli atti autorizzativi si deve procedere al ripristino delle condizioni autorizzate a spese dell'esecutore dei lavori, entro il termine stabilito dall'Ufficio comunale competente per la manutenzione del Verde Pubblico

⁴¹ Caratteristiche del suolo (acido, alcalino; fresco, secco; superficiale, profondo; etc.).

2. Fatte salve sistemazioni a verde caratterizzanti opere di urbanizzazione, negli altri interventi non costituisce difformità la messa a dimora di specie diverse da quelle previste, purché venga mantenuto il numero di alberi ed arbusti previsto e purché nel rispetto dell'art. 8 della presente normativa.

NV Art. 31 Progetti del verde connessi a strumenti urbanistici esecutivi

1. In sede di strumento urbanistico esecutivo, il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico e l'eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato sono ammesse distanze d'impianto dai confini interni di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile o all'art. 15 della presente normativa.

2. In sede di progetto esecutivo devono essere indicate tutte le specificazioni di cui al capitolo 2 della presente normativa, oltre agli impianti tecnologici previsti.

NV Art. 32 Presa in carico da parte del Comune di aree verdi

1. L'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto disposto nell'ambito di ciascuna Convenzione Edilizia, approva sulla base di perizia di collaudo e assume in carico la gestione di aree verdi costituenti opere di urbanizzazione solo se le stesse congruenti a quanto previsto dalla presente normativa.

2. In particolare il collaudo, da attuarsi almeno dopo 12 mesi dalla comunicazione di messa a dimora e sistemazione di tutte le parti vegetali, verifica:

- i, che siano state utilizzate esclusivamente le specie arboree ed arbustive prescritte all'art. 8 della presente normativa, con piante messe a dimora a regola d'arte, rispettando altresì le distanze di cui all'art. 14;
- ii, il corretto sviluppo del tappeto erboso, da ottenersi con regolari sfalci e cure manutentive per almeno un anno prima del collaudo;
- iii, per lo stesso periodo di un anno sia stato curato il corretto attecchimento delle piante fornite e messe a dimora, procedendo a tutte le operazioni necessarie, quali: mantenimento delle conche per la raccolta dell'acqua di irrigazione, idonee e tempestive annaffiature, controllo dei pali tutori e delle legature, ecc...
- iv, le piante non attecchite siano state essere prontamente sostituite, con le stesse modalità di impianto e di garanzia delle altre;
- v, l'attecchimento-avvenuto in piante che si presentano sane e in buono stato vegetativo.

3. È cura del Concessionario della convenzione comunicare con tempestività la data esatta di messa a dimora o sostituzione delle piante, o di realizzazione dei tappeti erbosi.

Capitolo IV

Disposizioni integrative per le zone a destinazione agricola

NV Art. 33 Divieto di incendio e diserbo

1. È vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere: salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale deve essere raccolto sotto stretta sorveglianza e bruciato in area esterna e controllato fino ad avvenuto spegnimento; la stessa modalità si applica per le attività agricole di pianura connesse con l'attività di frutticoltura ed arboricoltura.

2. Con richiamo ed a specificazione di quanto contenuto nel Regolamento Comunale di Polizia Rurale, non è permesso accendere fuochi nella campagna a distanza minore di 100 m dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualunque altro deposito di materia combustibile, e di 25 m dal ciglio delle strade.

3. Non sono soggette a quanto previsto dal comma precedente le pratiche agro-silvo-pastorali da effettuarsi in conformità agli articoli 9 e 10 della L.R. 32 del 2-11-1982.

NV Art.34 Pulizia dei fossi stradali e taglio alberi sulle sponde dei corsi d'acqua

1. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari, che vanno effettuate preferibilmente nel periodo estivo e autunnale.

2. Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art.10 della presente normativa, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale urgenza, devono provvedere ad eseguire le seguenti opere sulla loro proprietà:

- i, taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale.
- ii, contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade.
- iii, sfalcio dei fossi lungo le strade comunali e vicinali, di cui sono frontisti.

3. Oltre ad applicare sanzioni amministrative, l'Amministrazione Comunale può far eseguire i lavori necessari d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti.

4. È vietato sradicare o bruciare ceppi di alberi che sostengano le rive su alvei, sponde e difese:

- i, entro una distanza di almeno 9 m dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie per i fiumi ed i torrenti, giusto quanto disposto dal T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche 25/07/1904, n. 523,
- ii, dei piantamenti aderenti alle sponde, per i rivi, canali e scolatori pubblici.

NV Art. 35 Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi

1. I maceri, gli specchi d'acqua (compresa la vegetazione ripariale) e i pozzi devono essere salvaguardati; in particolare:

- i, l'Amministrazione Comunale provvede a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.
- ii, la chiusura o anche il parziale riempimento di maceri, degli specchi d'acqua e dei pozzi deve essere autorizzata e può essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comportano un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica e salubrità pubblica.
- iii, è tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

NV Art. 36 Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi

1. Siepi e macchioni arbustivi devono essere salvaguardati; in particolare in caso di abbattimenti è obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute, ovvero l'adozione di idonei interventi che preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa del popolamento stesso, fatti salvi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, qualora volti comunque a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli.

NV Art. 37 Opere di mitigazione ambientale degli impatti conseguenti alle sistemazioni fondiarie

1. Gli interventi di nuova sistemazione fondiaria devono essere autorizzati e in sede di autorizzazione possono essere prescritti interventi di miglioria ambientale volti a mitigare gli effetti di depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo e alla eliminazione di preesistenti microaree variate con utilizzi non strettamente produttivi.

Capitolo V

Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale - Alberi di pregio e Censimento delle Alberature Urbane

NV Art.38 Salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico ed ambientale

1. Gli interventi, anche a carattere di manutenzione straordinaria, nei parchi e giardini che rivestono significato storico, architettonico e ambientale, individuati nell'ambito del vigente P.R.G.C.⁴², debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche.

2. Qualsiasi modifica dell'assetto vegetazionale delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa approvazione da parte dei competenti uffici comunali di un progetto, redatto da un tecnico abilitato in materia agro-forestale.

NV Art. 39 Individuazione e tutela degli alberi di pregio.

1. Ferme restando in ogni caso le disposizioni della presente normativa, l'Amministrazione comunale può disporre di specifiche misure di tutela per le essenze arboree individuate come alberi di pregio dalla L.R.n.50/1995 (Tutela e Valorizzazione degli Alberi Monumentali, di Alto Pregio Naturalistico e/o Storico del Piemonte) e s.m.i., o nell'ambito del Censimento del Verde (Suballegato 4), così come per quelle ulteriormente individuabili dall'Amministrazione Comunale con appositi atti; nell'ambito di tali atti si definiscono anche le condizioni ottimali per la manutenzione e la gestione degli interventi sugli esemplari individuati.

2. L'Amministrazione Comunale, a fronte di individuazione di alberi di pregio su proprietà privata, comunica ai singoli proprietari l'elenco degli alberi di pregio censiti sulla loro proprietà.

NV Art. 40 Obblighi per i proprietari degli alberi di pregio

1. È fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di segnalare al Comune ed eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante, adottando i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

NV Art. 41 Interventi sugli alberi di pregio

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità; eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e

⁴² Vedasi allegato.

dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili in caso di pericolo e di cattivo stato fitosanitario devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dal Comune, eventualmente previo parere del Servizio Fitosanitario Regionale.

2. Su richiesta del competente Ufficio Comunale, la documentazione allegata alla richiesta di intervento deve comprendere perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.

3. L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.

4. Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone, così come indicata dai competenti uffici comunali (con rif. all'art. 42).

5. Il Comune può, ove l'inerzia dei proprietari comporti rischio per l'incolumità delle persone o la morte delle alberature di pregio, richiamarli alle responsabilità di intervento e, in caso di ulteriore inerzia, far eseguire i lavori necessari d'ufficio, con spese a carico degli inadempienti.

NV Art. 42 Sostituzioni di alberi di pregio a seguito di abbattimenti

1. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni di cui all'art. 8 della presente normativa, piante della stessa specie come sotto indicato:

Tabella 10. Sostituzione di alberi abbattuti con autorizzazione dell'A.C.

Alberi abbattuti	Nuovi impianti sostitutivi
Diam. fino a 50 cm a 1 m dalla base	n. 1 pianta dimensione minima diam. 6 cm
Diam. fino a 100 cm a 1 m dalla base	n. 1 pianta dimensione minima diam. 8 cm
Diam. oltre 100 cm a 1 m dalla base	n. 1 pianta dimensione minima diam. 10 cm

2. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite secondo le indicazioni di cui all'art. 8, con alberi della stessa specie e come previsto dal presente articolo, nelle proporzioni di cui alla seguente:

Tabella 11. Sostituzione di alberi abbattuti in assenza di autorizzazione dell'A.C.

Alberi abbattuti	Impianto in sostituzione
Diam. fino a 40 cm a 1 m dalla base	n. 2 piante dimensione minima diam. 10 cm
Diam. fino a 70 cm a 1 m dalla base	n. 3 piante dimensione minima diam. 10 cm
Diam. fino a 100 cm a 1 m dalla base	n. 4 piante dimensione minima diam. 10 cm
Diam. fino a 130 cm a 1 m dalla base	n. 5 piante dimensione minima diam. 10 cm
Diam. oltre 130 cm a 1 m dalla base	n. 7 piante dimensione minima diam. 10 cm

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche,

paesaggistiche e ambientali.

NV Art. 43 Censimento delle alberature pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale censisce le alberature comunali, contrassegnandole con targhette a numerazione progressiva.

2. Qualora fosse necessario ricorrere, per diversi motivi e dietro apposita autorizzazione, all'abbattimento di un albero censito, è fatto obbligo all'esecutore dell'operazione, sia esso una ditta privata o un dipendente comunale, di conservare e restituire all'Ufficio competente per la manutenzione del Verde Pubblico le targhette di riconoscimento.

3. È fatto divieto a chiunque di staccare indebitamente le targhette di riconoscimento degli alberi comunali.

Capitolo VI

Disposizioni per gli utenti dei parchi e dei giardini pubblici

NV Art.44 **Classificazione delle tipologie di verde pubblico**

1. Al fine di garantire un uso adeguato che non limiti l'utenza, ed al tempo stesso tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo le seguenti tipologie a differente grado di usabilità:

A: in presenza di aree verdi non calpestabili di seguito elencate:

- i, aree di arredo stradale (spartitraffico, aiuole);
- ii, giardini pubblici e giardinetti a valore storico-monumentale;
- iii, aree di interesse botanico-naturalistico;
- iv, aree di arredo cimiteriale.

B: in presenza di aree verdi a prato totalmente calpestabili inserite in :

- i, parchi e giardini di quartiere;
- ii, boschi, limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi non a consociazione naturale completa, ossia in assenza di sottobosco arbustivo;
- iii, aree verdi naturali.

C: verde estensivo e parchi urbani, per le parti differenti da quanto ricadente nelle tipologie A e B

NV Art. 45 **Attrezzature dei giardini**

1. Nelle parti attrezzate per il gioco dei bambini e il tempo libero degli anziani dei giardini e parchi pubblici di tipologia A e B (vedi art.44) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i, tutti i terreni praticabili devono essere asciutti e ben drenati;
- ii, l'acqua condotta nelle fontane presenti all'interno degli spazi attrezzati per parco giochi dei bambini, deve essere potabile.
- iii non devono essere impiantate specie spinose o velenose, soprattutto dove prevale la fruizione dei bambini.
- iv, deve essere posta attenzione alla accessibilità da parte di minori e di anziani, alla possibilità di sosta e alla minima pericolosità delle aree gioco, nella scelta delle tipologie di attrezzi, di materiali e di specie vegetali utilizzate
- v, se non recintati, e situati all'interno del centro abitato, devono essere dotati di illuminazione pubblica

NV Art. 46 **Impianti vegetali nei giardini e parchi pubblici e di uso pubblico**

1. L'impianto e la gestione del materiale vegetale concorrente alla formazione del giardino deve essere eseguita in coerenza con le immagini ambientali che si vogliono affermare e con le norme di buona condotta e di ecologia urbana, distinguendo in ogni caso tra le aree di alta

frequentazione e quelle dove il verde deve essere rispettato, con divieto di calpestio e protezioni atte a scoraggiare il transito.

2. In linea generale:

- i, nelle fasce di minore frequentazione delle aree verdi di qualsiasi tipologia gli alberi, collocati isolati o in gruppi devono essere protetti con una fascia marginale arbustiva,
- ii, dove sia possibile effettuare dei giochi, nelle aree di tipologia B (vedi art.44) devono essere previste inerbimenti con miscugli di essenze particolarmente adatti alla frequentazione e all'usura.
- iii, nei parchi di maggiore dimensione nelle aree di tipologia C (vedi art.44), gli alberi possono essere piantati e governati con criteri forestali; in tale caso è obbligatoria la scelta di specie autoctone (del gruppo 1 delle tabelle dell'art. 8), per almeno il 90% dei nuovi impianti.

NV Art. 47 Accesso a parchi e giardini

1. Parchi e giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nei cartelli da esporsi ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale.

NV Art.48 Divieti espliciti

1. Negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- i, ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- ii, eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
- iii, affiggere volantini e manifesti sulla vegetazione;
- iv, appendere agli alberi ed agli arbusti oggetti di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- v, raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole;
- vi, raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- vii, abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- viii, nutrire gli animali presenti, salvo negli eventuali spazi specificamente attrezzati;
- ix, permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- x, tenere libero da guinzaglio, salvo che in aree e percorsi destinati ai cani conformemente al regolamento comunale di "igiene ambientale e benessere degli animali", e permettere ad un animale in proprio affidamento di disturbare, imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, con l'obbligo se del caso di raccoglierne le deiezioni solide;
- xi, permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- xii, compiere passeggiate a cavallo, salvo su percorsi eventualmente autorizzati;

- xiii, campeggiare o pernottare
- xiv, accendere fuochi di qualsiasi tipo, compresi quelli involontari derivanti da mozziconi di sigarette, (salvo che nelle attrezzature pubbliche appositamente predisposte e regolamentate);
- xv, esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
- xvi, inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- xvii, danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- xviii, danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- xix, gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- xx, provocare danni a strutture e infrastrutture;
- xxi, scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- xxii, effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- xxiii, cavalcare fuori dai percorsi riservati ai cavalli, disturbando altre persone e/o animali;
- xxiv, svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. L'amministrazione comunale espone cartelli con la lista dei divieti all'ingresso dei giardini e parchi pubblici.

NV Art. 49 Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- i, motocarrozze per il trasporto di disabili;
- ii, mezzi di soccorso;
- iii, mezzi di vigilanza in servizio;
- iv, mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- v, mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- vi, mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- vii, mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

NV Art. 50 Velocipedi

1. Salvo l'esistenza di percorsi specificamente dedicati e segnalati, ivi compresi, per i soli bambini, le aree a parco giochi, su quali si può liberamente circolare, biciclette e velocipedi in genere possono circolare a passo d'uomo, esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi.

NV Art. 51 Trattamenti antiparassitari

1. Ogniqualvolta negli spazi a verde pubblico si effettuino trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari, non compresi tra quelli vietati dall'art.12, viene inibito l'accesso al pubblico, previo avviso.

NV Art. 52 Attività consentite per tipologia

1. Salvo i limiti derivanti dalle particolari destinazioni del verde pubblico, sono consentite le seguenti attività, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, con riferimento alla classificazione di cui all'art. 44 e della necessità di specifiche autorizzazioni per attività particolari, di cui all'art. 53:

Verde pubblico di tipologia A.

In tali aree:

la sosta è consentita nelle zone appositamente attrezzate;

la mobilità è consentita unicamente lungo i percorsi e i vialetti;

il gioco libero è praticabile solo da bambini sotto i 12 anni ed è ammesso nell'ambito dei soli spazi attrezzati;

la pratica sportiva, sia singola che di gruppo, è vietata.

Verde pubblico di tipologia B.

Tali aree possono essere liberamente utilizzate per:

la sosta ed il riposo;

gli spostamenti a piedi anche al di fuori dei percorsi individuati;

il gioco libero di adulti e bambini (con le attenzioni di cui all'art. 54);

la pratica sportiva in forma individuale;

la pratica sportiva di gruppo è vietata al di fuori degli spazi appositamente predisposti.

Verde pubblico di tipologia C.

Tali aree verdi sono totalmente e liberamente idonee a tutti gli usi non esplicitamente vietati, compresa la pratica sportiva (con le attenzioni di cui all'art.54), il gioco organizzato di adulti e bambini.

NV Art.53 Attività consentite previa autorizzazione scritta

1. Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, il Sindaco può autorizzare nell'ambito delle aree verdi:

i, l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi;

ii, le feste campestri che prevedano installazioni mobili e strutture finalizzate ad un uso pubblico di massa,

iii, manifestazioni culturali e sportive e altre iniziative che possano comportare tra l'altro anche l'eventuale introduzione di veicoli e attrezzature per il gioco a motore e di attrezzature generanti rumore e ingombro particolari;

- iv, l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- v, il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- vi, l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle
- vii, l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- viii, la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- ix, la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- x, l'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- xi, l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- xii, l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

NV Art.54 Giochi

1. Salvo quanto previsto con autorizzazione all'art.53, gli esercizi e i giochi sono disciplinati con le seguenti prescrizioni:

- i, i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi,
- ii, è ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo tassativamente l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna,
- iii, è ammesso il gioco con automodelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di ogni tipo di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna,
- iv, il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia,
- v, l'uso dei giochi è consentito per le fasce di età indicate nelle targhette apposte su ogni singolo gioco.

Capitolo VII

Danni, sanzioni e lavori di ripristino

Art.55 Procedure dei lavori di ripristino del verde pubblico manomesso e modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 197 del T.U. sulla Finanza Locale (R.D. 14 febbraio 1931, n. 175 e s.m. e i.) l'onere per rimettere in ripristino i sedimi manomessi è imputato all'autore della manomissione.
2. Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi dei sedimi circostanti, le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, effettuate direttamente dall'autore della manomissione, devono essere concordate con gli uffici comunali competenti o, ove il Comune si renda disponibile, sono realizzate direttamente dal Comune stesso, in tali casi il privato si deve impegnare al rimborso attraverso apposito atto d'obbligo.
3. Il costo dei lavori di ripristino, nel caso in cui siano realizzati direttamente dal Comune, viene addebitato all'autore della manomissione che si obbliga al loro pagamento nell'atto d'obbligo di cui al comma 1; tale costo viene elaborato attraverso le modalità di computo definite nell'Suballegato 2 alla presente normativa;
4. Se il ripristino interessa una superficie pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche (cordoli, cancellate o simili) può essere imposto ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Comunale il ripristino totale dell'area.

NV Art. 56 Determinazione dell'indennizzo per danni

1. Ove si verificano danni non ripristinabili al patrimonio arboreo pubblico, il Comune richiede indennizzi determinati in base alla stima del valore ornamentale ovvero del danno biologico delle piante coinvolte, con le procedure e le specificazioni del presente articolo.
2. **Danni per abbattimenti**
Nel caso in cui il Comune debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate a causa di lavori effettuati nelle adiacenze o per l'ubicazione in aree oggetto di intervento, l'indennizzo è determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e condizioni di salute, secondo quanto specificato nel Suballegato 3.
3. **Danni per interventi sulla chioma**
Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc...) sia nel corso di lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde)

il Comune si riserva il diritto di richiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto, secondo quanto specificato nel Suballegato 3.

4. Danni biologici sull'apparato radicale

Nei casi in cui a seguito di lavori di qualsiasi genere e/o inquinamenti delle falde e dei corsi d'acqua, vengano riscontrati danni agli apparati radicali di piante pubbliche, il Comune richiede un indennizzo in base alla valutazione della riduzione conseguente del valore ornamentale e della salute del soggetto secondo quanto specificato nel Suballegato 3.

5. Altri danni

Qualora si riscontrino danni (scortecciamenti, rotture...) al tronco ed ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto è pari alla spesa sostenuta dalla Città per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata, applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato nel Suballegato 2 alla presente normativa, salvo il caso di ferite traumatiche al tronco, per le quali la valutazione dell'indennità si effettua applicando le specifiche di cui al Suballegato 3.

NV Art. 57 Sanzioni

1. Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni della presente normativa, salvo diversa disposizione, è punita, ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al Capo I della L. n. 689/1981 da 258,00 a 2582,00 euro, secondo il seguente prospetto, nonché, se del caso, con la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione o della inosservanza, mentre per quanto non stabilito dal presente articolo si rimanda al titolo VII del Regolamento Edilizio:

Tabella 12. Quantificazione delle sanzioni in base all'articolo violato.

Articoli violati	Oggetto	Sanzione (€)
5 - 30	Abbattimento non autorizzato di alberi. Abbattimento autorizzato, ma eseguito all'infuori del periodo consentito	vedi art.56 e Suballegato 3 da 258,00 a 2582,00 € in ragione del 10% del V.o.
9	Potature scorrette	vedi art.56 e Suballegato 3
11	Danneggiamenti	vedi art.56 e Suballegato 3
12	Trattamenti antiparassitari	vedi L.R. 03/08/1998, n 20
20	Aree di pertinenza delle alberature	da 258,00 a 516,00
da 21 a 24	Aree di cantiere	vedi art. 56 e suballegati 2 e 3
da 27 a	Mancata o erronea presentazione planimetria e	da 500,00 a 2582,00

29 e 31	relazione del verde esistente	
30	Difformità esecutiva	da 500,00 a 2582,00
33	Divieto di incendio	da 258,00 a 500,00
34	Pulizia dei fossi stradali e taglio alberi sulle sponde dei fiumi	da 258,00 a 2582,00
35	Salvaguardia di maceri, specchi d'acqua e pozzi	da 750,00 a 2582,00
36	Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	da 258,00 a 2582,00
37	Drenaggi sotterranei	da 258,00 a 2582,00
41	Abbattimento e interventi su alberi di pregio senza autorizzazione e mancata sostituzione	vedi artt.42 e 56 + Suball. 3 da 258,00 a 2582,00
48	Divieti espliciti in parchi e giardini pubblici	vedi Regolamenti di "Polizia Municipale e Rurale" e di "Igiene ambientale e benessere degli animali"
56 c.5	Altri danni	da 258,00 a 1000,00

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni della presente normativa, nonché di altre norme o disposizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale all'uopo qualificato dell'Ufficio Comunale competente per il Verde

3. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione o inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle presenti norme.

Suballegato 1 alle Norme del Verde

Esempi di alberi di prima, seconda e terza grandezza.

<i>Alberi di prima grandezza: altezza superiore a 20 metri</i>	<i>Alberi di seconda grandezza: altezza tra 10 e 20 metri</i>	<i>Alberi di terza grandezza: altezza inferiore a 10 metri</i>
<i>Abies alba Miller</i>	<i>Acer campestre L.</i>	<i>Acer palmatum Thunb.</i>
<i>Abies cephalonica Loud.</i>	<i>Acer henryi Pax</i>	<i>Cercis siliquastrum L.</i>
<i>Abies nordmanniana (Steven) Spach</i>	<i>Acer negundo L.</i>	<i>Fraxinus ornus L.</i>
<i>Acer platanoides L.</i>	<i>Albizia julibrissin (Willd.) Durazz.</i>	<i>Malus Mill. spp.</i>
<i>Acer pseudoplatanus L.</i>	<i>Alnus cordata Desf.</i>	<i>Prunus serrulata Franch.</i>
<i>Acer saccharinum L.</i>	<i>Alnus incana (L.) Moench</i>	<i>Sorbus americana Marsh.</i>
<i>Aesculus hippocastanum L.</i>	<i>Betula pendula Roth.</i>	<i>Sorbus aria (L.) Crantz</i>
<i>Ailanthus altissima Mill. Swingle</i>	<i>Betula papyrifera Marsh.</i>	<i>Sorbus aucuparia L.</i>
<i>Alnus glutinosa L. Gaertn</i>	<i>Carpinus betulus L.</i>	<i>Sorbus decora Hort.</i>
<i>Cedrus atlantica Manetti</i>	<i>Catalpa bignonioides Walt.</i>	<i>Sorbus sargentiana Koehne</i>
<i>Cedrus deodara G. Don.</i>	<i>Celtis australis L.</i>	<i>Sorbus vilmorinii Schneid.</i>
<i>Chamaecyparis lawsoniana (Mill.) Parl.</i>	<i>Fraxinus angustifolia Vahl.</i>	
<i>×Cupressocyparis leylandii (Dallin & Jacks.) Dallin.</i>	<i>Ilex aquifolium L.</i>	
<i>Cupressus sempervirens L.</i>	<i>Koelreuteria panicolata Laxm.</i>	
<i>Fagus sylvatica L.</i>	<i>Ostrya carpinifolia Scop.</i>	
<i>Fraxinus excelsior L.</i>	<i>Populus tremula L.</i>	
<i>Ginkgo biloba L.</i>	<i>Prunus avium L.</i>	
<i>Gleditsia triacanthos L.</i>	<i>Prunus padus L.</i>	
<i>Liquidambar styraciflua L.</i>	<i>Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach</i>	
<i>Liriodendron tulipifera L.</i>	<i>Sorbus hupehensis Schneid.</i>	
<i>Magnolia grandiflora L.</i>	<i>Sorbus latifolia (Lam.) Pers.</i>	
<i>Platanus acerifolia (Ait.) Willd.</i>	<i>Thuja occidentalis L.</i>	
<i>Picea abies (L.) Karsten</i>	<i>Thuja orientalis L.</i>	
<i>Populus alba L.</i>	<i>Ulmus laevis Pall.</i>	
<i>Populus nigra L.</i>		
<i>Quercus cerris L.</i>		
<i>Quercus coccinea Muenchh.</i>		
<i>Quercus palustris Muenchh.</i>		
<i>Quercus petraea (Mattushka) Liebl.</i>		
<i>Quercus robur L.</i>		
<i>Quercus rubra L.</i>		
<i>Robinia pseudoacacia L.</i>		
<i>Salix alba L.</i>		
<i>Sophora japonica L.</i>		
<i>Tilia cordata Miller</i>		
<i>Tilia platyphyllos Scop.</i>		
<i>Tilia tomentosa Moench.</i>		
<i>Tilia×europaea L.</i>		
<i>Ulmus minor Miller</i>		
<i>Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch</i>		

Suballegato 2 alle Norme del Verde

Procedure di esecuzione dei lavori di ripristino e della loro contabilità

1. Nel computo dei costi si applicano gli stessi prezzi unitari praticati nei contratti stipulati dal Comune con le ditte di manutenzione ordinaria (valore effettivo); l'I.V.A. viene applicata sull'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari alle quantità di progetto.
2. L'importo di cui sopra viene maggiorato del 18%; quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo della qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati, e quale parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino.
3. Il Comune paga l'impresa esecutrice dei lavori di ripristino e addebita tali spese all'autore della manomissione, ovvero l'impresa emette fattura relativamente ai lavori eseguiti direttamente all'autore della manomissione in base alle contabilità allestite dall'Ufficio competente, secondo le modalità descritte qui di seguito; la maggiorazione del 18% sull'importo effettivo viene rimborsata direttamente al Comune.
4. La contabilizzazione (ossia il calcolo dei danni subiti dal patrimonio vegetale del Comune, in termini economici) dei lavori di ripristino, conseguenti a specifica richiesta (bolla o altro documento) e relativa autorizzazione comunale, oppure per interventi comunque eseguiti su aree adibite al verde pubblico, viene effettuata dal personale dell'Ufficio Comunale competente, previo rilievo in contraddittorio con un incaricato dell'autore della manomissione.
5. Nel caso di ripristino conseguente a manomissione di un'area a verde pubblico o di banchina alberata per un intervento di superficie globale fino a 250 m² i lavori eseguiti potranno venire conteggiati in economia.
6. L'autore della manomissione è impegnato a rimborsare, con le stesse modalità, gli oneri derivanti dalla eventuale revisione dei prezzi contrattuali che viene riconosciuta alle ditte appaltatrici in base ai loro contratti con il Comune ed alle leggi vigenti; anche gli importi derivanti dalla revisione dei prezzi sono maggiorati della stessa aliquota del 18% di cui sopra.
7. I pagamenti devono essere effettuati nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione. Il tempo decorre dalla data di presentazione delle fatture, indipendentemente dalle rettifiche che l'autore della manomissione ritenga di dover richiedere; tali rettifiche, qualora risultassero accettabili, vengono introdotte nel conteggio successivo con conseguente conguaglio. Nel caso in cui l'autore della manomissione sia un privato, l'eventuale rettifica viene liquidata con nota di accredito successiva.
8. Nel caso di ritardato pagamento vengono addebitati all'autore della manomissione gli interessi legali e di mora previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione del verde e dalle leggi in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Suballegato 3 alle Norme del Verde

Metodologia e parametri di calcolo per l'indennizzo dei danni al patrimonio arboreo pubblico

CALCOLO PER INDENNIZZO DEI DANNI PER ABBATTIMENTI

L'indennizzo complessivo I è dato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri:

a, Prezzo di vendita al dettaglio
ricavato dai “Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte”, nella versione più recente, oppure dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato;

b, Indice relativo alla specie e varietà.
Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$b=a/10$.

c, Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

d, Indice secondo la localizzazione:

10 = centro città;

8 = media periferia;

6 = periferia;

4 = parchi esterni;

2 = zone rurali.

e, Indice secondo le dimensioni:

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f, Deprezzamento:

- i, potatura leggera di rami secchi: 10%;
- ii, potatura forte di branche principali: 30%;
- iii, dendrochirurgia su cavità: 50%;
- iv, potatura forte più dendrochirurgia: 70%.

Valore ornamentale: $V.o. = (b \times c \times d \times e) - f$

S.a. = Spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

V.I. = Valore di mercato del legname da opera detraibile (se incamerato dal Comune).

$$I = V.o. + S.a. - V.I.$$

Esempio di applicazione della formula con valori concreti:

N° pianta	Specie	Prezzo di vendita (€)	Indice	Indice estetico sanitario	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale	Deprezzamento		Valore ornamentale (€)
								(%)	(€)	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
03245	<i>Quercus robur</i>	30,00	3,00	10	10	1	300	10	30	270,00

CALCOLO PER INDENNIZZO DEI DANNI PER INTERVENTI SULLA CHIOMA

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi, da effettuarsi ad insindacabile giudizio degli incaricati del Comune e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento. L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante al Comune;

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento;
V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento.

CALCOLO PER INDENNIZZO DEI DANNI PER INTERVENTI SUL APPARATO RADICALE

L'indennizzo è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$D.b. = V.o. \times q$$

dove:

D.b. = Danno biologico;

V.o. = Valore ornamentale, definito con la procedura di cui alla valutazione dei danni per abbattimenti;

q = Incidenza percentuale delle radici asportate.

Per il valore del coefficiente *q*, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul teorema di Carnot.

I parametri interessati dalla formula sono:

s e *t* = distanze scavo dal colletto della pianta.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che *s* e *t* non devono essere maggiori di 3 metri, intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.

Applicando il teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos\beta = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos\beta = \frac{(s+m/2)^2 + (t+m/2)^2 - n^2}{2(s+m)(t+m)}$$

p = settore angolare danneggiato (gradi).

Esempio di applicazione della formula con valori concreti:

N° pianta	Specie	Valore ornamentale (€)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (€)
							(Cosβ)	(Gradi)		
		I	s	t	m	n	u	p	q	r
03245	<i>Quercus robur</i>	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	- 0,20988	102°	28,3333	76,00

CALCOLO PER INDENNIZZO DEI DANNI PER FERITE TRAUMATICHE AL TRONCO

Si applica una formula che tiene conto del danno in larghezza e dell'altezza.

L'indennità I viene calcolata moltiplicando il $V.o.$ (Valore ornamentale, calcolato come per gli abbattimenti) per la percentuale di lesioni, a sua volta derivante dal rapporto percentuale del danno in larghezza D sulla circonferenza C , misurata convenzionalmente a 1 metro di altezza.

$$D:C = x;$$

$$\% \text{ danno} = x : 100$$

Nel caso di più lesioni D e H derivano dalla somma parziale delle singole lesioni in modo da ottenere un unico valore totale.

$$I = V.o. \times \% \text{ danno}$$

I viene aumentato di 1/3 del proprio valore ogni 50 cm di altezza H

Valore dell'indennità in funzione della dimensione della lesione rapportata alla circonferenza

Lesioni (%)	Indennità (%)
Fino a 10	10
Da 10 a 20	20
Da 20 a 25	25
Da 25 a 30	35
Da 30 a 35	50
Da 35 a 40	60
Da 40 a 45	80
Da 45 a 50	90

Suballegato 4 alle Norme del Verde

Alberi di pregio individuati nell'ambito del censimento delle alberature pubbliche urbane.

VIA	LOCALIZZAZIONE	RIFERIMENTO	ALBERO NR.	UNITÀ TASSONOMICA	NR.	DIAM. TRONCO (cm)	DIAM. CHIOMA (m)	ALTEZZA (m)
Via	Costa	Area verde	04089	Platanusxhispanica MILL. EX MUENCHH	1	160	14	23
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04550	Quercus rubra L.	1	121	25	23
Viale	Kennedy	Area verde	03165	Cedrus deodara G. DON.	1	121	17	18
Via	De Amicis	Scarpata	03786	Cedrus deodara G. DON.	1	120	25	22
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04460	Fagus sylvatica L. "Aspleniifolia"	1	120	20	18
Via	Alighieri	Area verde	07175	Fagus sylvatica f. purpurea (AIT.) SCHNEIDER	1	118	20	24
Via	Diaz	Area verde	02846	Platanusxhispanica MILL. EX MUENCHH	1	115	14	22
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04553	Cedrus atlantica MANETTI f. glauca BEISSN.	1	107	13	18
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04559	Cedrus libani A. RICH.	1	104	16	16
Via	Costa	Area verde	04082	Quercus ilex L.	1	104	18	11
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04478	Cedrus libani A. RICH.	1	101	16	24
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04558	Cedrus libani A. RICH.	1	100	12	24
Piazza	Solferino	Piazza	00278	Cedrus atlantica MANETTI f. glauca BEISSN.	1	100	15	23
Via	alla Stazione	Area scolastica	05740	Tilia platyphyllos SCOP.	1	100	13	15
Via	Brignone	Area scolastica	06382	Paulownia tomentosa (THUNB.) STEUD.	1	100	12	10
Via	Della Rimembranza	Area scolastica	06495	Cedrus deodara G. DON.	1	100	15	15
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04556	Cedrus atlantica MANETTI f. glauca BEISSN.	1	98	16	21
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04557	Fagus sylvatica L.	1	96	13	20
Viale	Cavalieri di Vittorio Veneto	Alberata	01679	Aesculus hippocastanum L.	1	95	8	13
Via	Battisti	Cortile	06356	Cedrus libani A. RICH.	1	95	16	17
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01471	Aesculus hippocastanum L.	1	91	7	12
Via	Alla Stazione	Area scolastica	05743	Tilia platyphyllos SCOP.	1	90	15	15
Viale	Cavalieri di Vittorio Veneto	Alberata	01677	Aesculus hippocastanum L.	1	88	8	12
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01465	Aesculus hippocastanum L.	1	87	8	12
Via	Diaz	Area verde	02880	Gleditsia triacanthos L.	1	86	12	17
Viale	Cavalieri di Vittorio Veneto	Alberata	01681	Aesculus hippocastanum L.	1	86	7	12
Via	Juvenal	Area verde	04720	Picea abies (L.) KARSTEN	1	83	12	21
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04452	Fagus sylvatica L.	1	82	14	17
Via	Del Tiro a Segno	Cortile	04414	Platanusxhispanica MILL. EX MUENCHH	1	82	11	15
Via	Maestra Riva	Aiuola	02435	Platanus orientalis L.	1	82	9	13
Via	De Amicis	Area verde	02839	Platanusxhispanica MILL. EX MUENCHH	1	82	11	11
Via	Diaz	Area verde	02891	Fraxinus sp. L.	1	81	10	17
Via	De Amicis	Scarpata	03783	Cedrus deodara G. DON.	1	80	10	20
Piazza	Volontari della Libertà	Area verde	00674	Picea abies (L.) KARSTEN	1	80	7	20
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01500	Aesculus hippocastanum L.	1	80	13	15
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01467	Aesculus hippocastanum L.	1	80	9	13
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01468	Aesculus hippocastanum L.	1	80	8	13
Via	Diaz	Area verde	02855	Quercus robur L.	1	80	12	12
Viale	Kennedy	Area verde	03168	Magnolia grandiflora L.	1	80	10	12
Via	Brignone	Area scolastica	06368	Aesculus hippocastanum L.	1	80	5	11
Viale	Cavalieri di Vittorio Veneto	Alberata	01526	Aesculus hippocastanum L.	1	79	8	12
Viale	Cavalieri di Vittorio Veneto	Alberata	01680	Aesculus hippocastanum L.	1	79	7	12
Via	San Pietro Val Lemina	Cimitero	03616	Cupressus sempervirens L.	1	79	4	10
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01498	Aesculus hippocastanum L.	1	78	13	15
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01470	Aesculus hippocastanum L.	1	78	8	12
Viale	Cavalieri di Vittorio Veneto	Alberata	01522	Aesculus hippocastanum L.	1	78	8	10

Viale	Piazza d'Armi	Parco giochi	01861	Picea abies (L.) KARSTEN	1	77	8	16
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01466	Aesculus hippocastanum L.	1	77	9	13
Via	Alla Stazione	Area scolastica	05742	Tilia tomentosa MOENCH.	1	77	12	14
Via	Nazionale	Area scolastica	06405	Tiliaeuropaea L.	1	77	11	10
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01517	Aesculus hippocastanum L.	1	76	10	15
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01464	Aesculus hippocastanum L.	1	76	10	14
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04449	Tilia tomentosa MOENCH.	1	76	9	11
Via	Della Rimembranza	Area scolastica	06480	Cedrus atlantica MANETTI f. glauca BEISSN.	1	76	12	16
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04487	Cedrus libani A. RICH.	1	75	12	21
Via	Del Tiro a Segno	Cortile	04426	Platanusxhispanica MILL. EX MUENCHH	1	75	17	15
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01496	Aesculus hippocastanum L.	1	75	10	15
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01479	Aesculus hippocastanum L.	1	75	10	14
Via	Del Tiro a Segno	Cortile	04421	Platanusxhispanica MILL. EX MUENCHH	1	74	15	17
Viale	Della Rimembranza	Area verde	04463	Quercus robur L.	1	74	10	15
Piazza	Garibaldi	Area verde	02643	Fagus sylvatica f. purpurea (AIT.) SCHNEIDER	1	74	15	15
Via	Del Tiro a Segno	Cortile	04423	Platanusxhispanica MILL. EX MUENCHH	1	73	12	17
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01493	Aesculus hippocastanum L.	1	73	10	15
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01494	Aesculus hippocastanum L.	1	73	10	15
Viale	Cavaliere di Vittorio Veneto	Alberata	01532	Aesculus hippocastanum L.	1	73	6	12
Viale	Cavaliere di Vittorio Veneto	Alberata	01525	Aesculus hippocastanum L.	1	73	6	10
Via	Diaz	Parco giochi	02946	Paulownia tomentosa (THUNB.) STEUD.	1	73	14	10
Via	Alla Stazione	Area scolastica	05741	Tilia platyphyllos SCOP.	1	73	12	13
Via	Nazionale	Area scolastica	06404	Tiliaeuropaea L.	1	73	12	10
Via	Diaz	Area verde	02845	Cedrus atlantica MANETTI f. glauca BEISSN.	1	72	10	19
Via	San Pietro Val Lemina	Cimitero	03681	Cedrus deodara G. DON.	1	72	12	19
Piazza	Volontari della Libertà	Area verde	00672	Picea abies (L.) KARSTEN	1	72	10	18
Via	Diaz	Parco giochi	02919	Ulmus minor ROTH	1	72	8	15
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01512	Aesculus hippocastanum L.	1	72	10	15
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01516	Aesculus hippocastanum L.	1	72	12	14
Viale	Cavaliere di Vittorio Veneto	Alberata	01531	Aesculus hippocastanum L.	1	72	10	13
Viale	Cavaliere di Vittorio Veneto	Alberata	01527	Aesculus hippocastanum L.	1	72	8	11
Via	Diaz	Area verde	02865	Liriodendron tulipifera L.	1	71	11	16
Viale	Vittorio Emanuele	Alberata	01469	Aesculus hippocastanum L.	1	71	8	12
Corso	Piave	Area scolastica	05107	Juglans regia L.	1	71	14	10
Via	Del Tiro a Segno	Cortile	04419	Platanusxhispanica MILL. EX MUENCHH	1	70	16	18
Via	Costa	Area verde	04090	Platanusxhispanica MILL. EX MUENCHH	1	70	8	17
Via	Del Tiro a Segno	Cortile	04422	Platanusxhispanica MILL. EX MUENCHH	1	70	17	15
Viale	Cavaliere di Vittorio Veneto	Alberata	01678	Aesculus hippocastanum L.	1	70	8	11
Viale	Cavaliere di Vittorio Veneto	Alberata	01520	Aesculus hippocastanum L.	1	70	8	9
Via	Brignone	Area scolastica	06365	Aesculus hippocastanum L.	1	70	7	10
Via	Brignone	Area scolastica	06366	Aesculus hippocastanum L.	1	70	7	10
Via	Della Rimembranza	Area scolastica	06552	Abies nordmanniana (STEVEN) SPACH	1	70	12	18
Viale	Piazza d'Armi	Parco giochi	01855	Picea abies (L.) KARSTEN	1	64	8	16
Viale	Piazza d'Armi	Parco giochi	01856	Picea abies (L.) KARSTEN	1	57	9	16
Piazza	Santa Croce	Giardino	03435	Lagerstroemia indica L.	1	28	6	4
Piazza	Santa Croce	Giardino	03440	Lagerstroemia indica L.	1	28	6	4
Piazza	Santa Croce	Giardino	03439	Lagerstroemia indica L.	1	26	6	4
Piazza	Santa Croce	Giardino	03438	Lagerstroemia indica L.	1	25	5	4

ⁱ Cita il D.M. 17 aprile 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "*Thaumetopoea pityocampa*":
(omissis)

Art. 1.

La lotta contro la processionaria del pino "*Thaumetopoea pityocampa*" (Den. et Schiff) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali

Art. 2.

Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'art. 1, devono essere effettuati annualmente dai Servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

Il Servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttività o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali ne dà comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale.

Negli altri casi il Servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalità di lotta più opportune.

Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorità sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate caso per caso con il Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 4.

I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio. Detto Servizio Fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalità di intervento più idonee.

Art. 5.

I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati

Art. 6.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

(omissis)

ⁱⁱ Cita il D. M. 17 APRILE 1998 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "*Ceratocystis fimbriata*":
(omissis)

Art. 1.

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "*Ceratocystis fimbriata*" Ell. Et Halsted f. sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "*Ceratocystis fimbriata*" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsiasi-vaglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei servizi fitosanitari regionali.

Art. 3.

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 4.

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente e obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante o del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi.

Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio fitosanitario regionale la data di inizio degli abbattimenti.

I platani colpiti dal cancro colorato e i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Art. 5.

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.

In caso di mancata risposta da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio-assenso.

Art. 6.

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

Il Servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà a emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 7.

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale. È facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Art. 9.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
(omissis)

ⁱⁱⁱ Cita la Circolare applicativa del D.M. 17 aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal "cancro colorato" (*Ceratocystis fimbriata*):

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 che istituisce la lotta obbligatoria al "Cancro colorato" causato da *Ceratocystis fimbriata*, vengono redatte le seguenti note tecniche volte alla tutela del platano in Italia.

ABBATTIMENTO PLATANI INFETTI

L'abbattimento dei platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* e dei loro contermini deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

In particolare si devono rispettare le seguenti norme:

effettuare gli abbattimenti nei periodi asciutti dell'anno, così come definiti dai locali Servizi Fitosanitari al fine di impedire la diffusione del patogeno;

riservare alle operazioni di abbattimento tutta la superficie atta a contenere la ricaduta della segatura;

gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante di rispetto e procedendo verso le piante sicuramente malate o morte;

ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta; è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre al fine di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con idonea soluzione disinfettante secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolare modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero della segatura;

dopo il taglio dei soggetti infetti e dei contermini procedere preferibilmente all'estirpazione delle ceppaie tramite cavaceppi o ruspe e successivamente disinfettare le buche con idonei prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Qualora tale operazione fosse impossibile, tagliare il ceppo e le radici affioranti, ad almeno 20 cm. sotto il livello del suolo, procedendo poi alla disinfezione delle buche con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso in cui le operazioni sopradescritte non potessero trovare pratica applicazione tagliare le ceppaie e le radici affioranti al livello del suolo devitalizzando la parte residua tramite idonei diserbanti ed anticrittogamici addizionati a mastici o colle viniliche, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti deve essere disinfettata con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale; analogamente devono essere disinfettati tutti gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli;

i Servizi Fitosanitari competenti possono concedere deroghe relativamente all'abbattimento dei contermini monumentali.

TRASPORTO DEL LEGNAME INFETTO

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto del legname e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante, adottando le seguenti precauzioni volte ad evitare la disseminazione del patogeno:

trattamento di tutto il materiale con idonei prodotti, secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

copertura del carico con teloni o utilizzazione di un camion telonato.

mezzi che effettuano lo spostamento del legname dovranno essere muniti di apposita "autorizzazione allo spostamento locale" rilasciata dal competente Servizio Fitosanitario Regionale, secondo quanto previsto all'art. 15 del D.M. 31 gennaio 1996.

SMALTIMENTO DEL LEGNAME INFETTO

I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalità di smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:

distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi ma adeguatamente lontana da altri platani;

incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

conferimento ad una industria per la trasformazione in cartalcartone, pannelli truciolari trinciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento in discarica andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

conferimento all'industria per il trattamento Kiln Dried (KD): essiccazione a caldo, in forno, fino a raggiungere un'umidità inferiore al 20%, secondo un programma tempo/temperatura ufficialmente approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale, con marchio KD apposto sul legname trattato (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

In casi particolari, previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario, il legname in attesa dello smaltimento può essere accumulato in cataste ubicate lontano da piante di platano, trattate periodicamente con idonei formulati e sottoposte a frequenti controlli.

POTATURE DEI PLATANI

1 - Aree già infette da cancro colorato

In aree (strade o porzioni di esse, parchi, ecc.) ove sono presenti focolai di cancro colorato è vietata la potatura dei platani fino alla completa eliminazione dei focolai dell'infezione. Tale pratica è consentita solo ed esclusivamente nei casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e sarà effettuata disinfettando le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm. con fungicidi indicati dal Servizio Fitosanitario e ricoprendole con mastici o colle viniliche, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

2 - Aree esenti da cancro colorato

In dette aree tutte le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante.

Le superfici di taglio devono essere disinfettate con fungicidi efficaci e, nel caso di tagli superiori ai 10 cm. di diametro, a questi dovranno essere applicati fungicidi addizionati a mastici o colle viniliche secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario.

Nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi utilizzati per la potatura devono essere sempre disinfettati con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

REIMPIANTI

Sono sconsigliati i rimpianti di platano nei siti ove sono stati effettuati abbattimenti di piante affette da *Ceratocystis fimbriata*.

Nel caso di nuovi impianti di platano, onde ridurre la necessità di procedere a successivi interventi di contenimento della chioma e garantire uno sviluppo equilibrato della pianta, è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:

distanza tra le piante di almeno 12 metri;

distanza di almeno 6 metri dal fronte dei fabbricati;

adottare le più corrette tecniche agronomiche al fine di consentire le migliori condizioni di vita per le piante (aerazione del suolo, concimazioni, irrigazioni etc.).

ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI PER LA SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE DI PLATANO

Devono essere limitate al massimo le operazioni di scavo in prossimità dei platani e soprattutto devono essere osservate tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici principali al colletto ed al tronco delle piante;

in caso di ferite e di recisioni delle radici principali, queste devono essere rifilate e trattate con fungicidi idonei;

nei nuovi impianti, onde evitare possibili lesioni alla parte basale del tronco ed alle radici, si devono predisporre, attorno alla circonferenza basale delle piante, cordoli o altri manufatti di protezione, che consentano comunque lo sviluppo diametrico del tronco;

evitare l'apposizione di oggetti nei tronchi e nelle branche, così da non provocare ferite alle piante. Eliminare inoltre i manufatti (es. fili di ferro, pali segnaletici, cartelli pubblicitari, ecc.) che, per la loro posizione immediatamente a contatto con il tronco possano con il tempo causare danni ai tronchi stessi a seguito della crescita delle piante.

DISPOSIZIONI FINALE

I Servizi Fitosanitari Regionali potranno dettagliare ulteriormente le norme previste nella circolare al fine di adattarle alle situazioni specifiche del proprio territorio e di fornire validi suggerimenti per gli operatori.

In particolare i Servizi Fitosanitari potranno individuare i fitofarmaci più idonei per la disinfezione delle attrezzature, delle ferite di potatura o delle aree interessate dalle operazioni di abbattimento; inoltre potranno stabilire precisi tempi e modalità, nonché individuare altri Enti e/o Amministrazioni locali con i quali collaborare per svolgere i controlli sulle operazioni di abbattimento e potatura o per svolgere il monitoraggio del territorio.

Le Regioni sono tenute a dare la massima divulgazione dei sintomi della malattia e della pericolosità del patogeno mediante ogni mezzo di informazione.

^{iv} Cita il D.M. 27 marzo 1996 (1): Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica:

IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma 1, lettera c)];

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che in alcune zone del territorio italiano è stata accertata su pomacee coltivate la comparsa di focolai della malattia denominata colpo di fuoco causata dal batterio *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al.;

Considerato che l'agente causale può essere disseminato a breve ed a grande distanza con i materiali vegetali di vivaio;

Considerato che l'agente causale può essere disseminato a breve distanza per mezzo di strumenti contaminati nel corso di operazioni colturali e per mezzo di vettori naturali quali insetti impollinatori, e da correnti aeree trasportanti aerosol liquidi generati da pioggia od irrigazione e da aerosol solidi derivanti da essudati batterici disseccati sulle piante ammalate;

Considerato che numerose specie di rosacee, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Potentilla*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Rubus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, possono essere colpite da *Erwinia amylovora* e che il contenimento efficace o la sua eradicazione in un nuovo territorio sono possibili solo con interventi tempestivi e drastici sui focolai primari;

Considerato che l'agente causale può sopravvivere almeno trenta giorni alla superficie di organi vegetali e rimanere per almeno un anno all'interno di piante ospiti senza causare sintomi visibili;

Considerato che per pubblica utilità è necessario distruggere sia le piante infette che quelle in loro immediata vicinanza perché contaminate da germi di *Erwinia amylovora* epifiti o endofiti, potenziali agenti di nuove infezioni;

Udito il parere n. 28/95 espresso nell'adunanza del 23 gennaio 1996 dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro il "colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*);

Decreta:

Art. 1 Scopo generale

La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

Art. 2 Ispezioni sistematiche

I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi *Amelanchier*, *Chaenomeles*, *Crataegus*, *Cotoneaster*, *Cydonia*, *Eriobotrya*, *Malus*, *Mespilus*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Sorbus* e *Stranvaesia*, con particolare attenzione ai vivai.

Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.

Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.

I risultati di dette indagini devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3. Denuncia dei casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvederà ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.

Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.

In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il servizio fitosanitario regionale al fine di scongiurare la disseminazione di *Erwinia amylovora* può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Art.4. Accertamento ufficiale di un caso

Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di *Erwinia amylovora* in un campione di materiale vegetale, il servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta e, attorno ad essa, ogni altra pianta ospite asintomatica per un raggio di dieci metri. L'estirpazione e la distruzione sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale.

In caso di vivai, il servizio fitosanitario regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a dieci metri.

Il servizio fitosanitario regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al servizio fitosanitario centrale.

Art. 5. Zona di sicurezza

La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre.

La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Art. 6. Trattamento del focolaio primario

Il servizio fitosanitario regionale deve ispezionare ogni quindici giorni, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.

Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma.

L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno quaranta cm dal limite prossimale visibile della lesione.

Ad inizio inverno, a vegetazione quiescente, tutte le piante dell'area o del campo dichiarato contaminato devono essere trattate con un appropriato principio attivo su indicazione del servizio fitosanitario competente.

Art. 7. Trasporti vietati

Per i dodici mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Per i dodici mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Gli alveari di api presenti all'interno della zona di sicurezza, che viene istituita secondo quanto previsto all'art. 4, possono essere rimossi e trasportati altrove solo a partire dal mese di ottobre dell'anno di accertamento del caso. Detti alveari andranno comunque allontanati almeno di 5 km prima dell'inizio della successiva fioritura delle piante ospiti.

È vietato introdurre alveari di api nelle zone di sicurezza.

In deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea o verso Paesi terzi.

Art. 8. Distruzione delle piante infette

L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.

Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.

Il servizio fitosanitario regionale, al termine delle operazioni, deve accertare che tutti gli strumenti di taglio siano stati sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Art. 9. Indagine epidemiologica

Il servizio fitosanitario regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.

Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il servizio fitosanitario regionale deve effettuare altre due ispezioni nonché due nell'anno seguente, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il servizio fitosanitario regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.

I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al servizio fitosanitario centrale i risultati della indagine epidemiologica.

Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai servizi fitosanitari delle regioni di destinazione.

Art. 10. Detenzione di colture

È vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.

Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al servizio fitosanitario regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

Art. 11. Derghe

Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'art. 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonché lavori di selezione varietale purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

Art. 12. Cessazione zone di sicurezza

Nelle aree non riconosciute più come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Art. 13. Denuncia degli inadempienti

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati alla autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALCUNE DELLE PRINCIPALI PIANTE ORNAMENTALI SUSCETTIBILI AL COLPO DI FUOCO BATTERICO

Specie particolarmente suscettibili	Specie meno suscettibili
<i>Chaenomeles japonica</i> (THUNB.) SPACH (cotogno del Giappone)	<i>Amelanchier leavis</i> WIEG. (pero corvino)
<i>Cotoneaster bullatus</i> BOIS. (cotognastro)	<i>Eriobotrya japonica</i> LINDL. (nespolo del Giappone)
<i>Cotoneaster lidjiangensis</i> KLOTZ (cotognastro)	<i>Cotoneaster adpressus</i> BOIS. (cotognastro)
<i>Cotoneaster</i> MEDIKUS 'Coral Beauty' (cotognastro)	<i>Cotoneaster horizontalis</i> DECNE. LINDL. (cotognastro)
<i>Cotoneaster dammeri</i> SCHNEID. (cotognastro)	<i>Cotoneaster microphyllus</i> (cotognastro)
<i>Cotoneaster salicifolius</i> FRANCH. (cotognastro)	<i>Cotoneaster franchetii</i> BOIS. (cotognastro)
<i>Crataegus monogyna</i> JACQ. (biancospino)	<i>Malus</i> L. 'Liset' (melo)
<i>Crataegus oxyacantha</i> [Sin. <i>C. laevigata</i> (POIR.) DC] (biancospino)	<i>Malus</i> L. 'Profusion' (melo)
<i>Crataegus × carrierei</i> (sin. <i>C. × lavalleyi</i> HERICQ ex LAV.) (biancospino)	
<i>Malus</i> L. 'Ballerina' (melo)	
<i>Malus floribunda</i> SIEB ex VANHOUTTE (melo)	
<i>Malus</i> L. 'Golden Hornet' (melo)	
<i>Pyrachanta coccinea</i> ROEM. (agazzino)	
<i>Pyrachanta yunnanensis</i> [sin. <i>P. crenato-serrata</i> (HANCE) RED.] (piracanta)	
<i>Pyrus calleryana</i> DECNE (pero)	
<i>Sorbus aria</i> (L.) CRANTZ (sorbo montano o farinaccio)	
<i>Sorbus aucuparia</i> L. (sorbo degli uccellatori)	
<i>Stranvaesia serrulata</i> LINDL. (sin. <i>Photinia s.</i> LINDL.) (stranvesia o fotinia)	

Come prevenirlo: per evitare la diffusione del colpo di fuoco è necessario un uso attento delle piante suscettibili alla batteriosi anche nelle aree urbane, ed un maggiore controllo del loro stato sanitario. Al momento dell'impianto di specie suscettibili, verificare che le piante siano accompagnate da passaporto ZP; le piante dovranno essere poi periodicamente controllate con particolare attenzione nel periodo della fioritura. Per evitare la malattia andrebbe senz'altro privilegiato l'impiego negli spazi verdi di piante non suscettibili alla batteriosi.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti:

Come intervenire: qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia stata data segnalazione al Servizio fitosanitario regionale, andranno asportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con benzalconio cloruro allo 0,1-0,3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.